SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 13 luglio 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 153

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 154

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ketoprofene Ratiopharm Italia» *(10A08493)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Provertin Um Tim 3» *(10A08494)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Addamel N» *(10A08495)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Peditrace» *(10A08496)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tobramicina IBI» *(10A08497)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Varivax» *(10A08498)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Altergen» *(10A08499)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Seroquel» *(10A08500)*
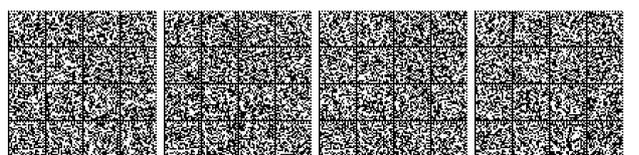
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 giugno 2010, n. **107**.

Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge è finalizzata al riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004.

Art. 2.

Definizione

1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile.

2. Le persone affette da sordocecità, così come definite dal comma 1, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile e cecità civile, erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).

3. Ai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni per entrambe le condizioni di sordità civile e di cecità civile, è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.

4. Ai medesimi soggetti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente per le due distinte menomazioni.

Art. 3.

Modalità di accertamento e valutazione della sordocecità

1. L'accertamento della sordocecità, come definita ai sensi dell'articolo 2, è effettuato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che procede alla valutazione di entrambe le disabilità sulla base della documentazione clinica presentata dall'interessato. All'accertamento si procede nel corso di un'unica visita alla quale sono presenti entrambi gli specialisti competenti ad accertare la cecità civile e la sordità civile. Esso viene espletato tenendo conto dei requisiti sanitari previsti dalla vigente normativa per il rispettivo riconoscimento della condizione di cecità civile e di sordità civile.

2. La condizione di sordocieco viene riconosciuta al soggetto che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di sordità civile e di cecità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità già definite in base alle vigenti normative relative alle due distinte minorazioni.

3. Il verbale di accertamento è sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS.

4. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, dopo le parole: «la sordità,» sono inserite le seguenti: «la sordocecità,».

5. Le modalità di accertamento e di erogazione unificata delle indennità e delle prestazioni si applicano per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché in occasione di eventuali revisioni programmate.

6. Restano ferme tutte le situazioni di incompatibilità con altri benefici, stabilite da vigenti disposizioni di legge.

Art. 4.

Interventi per l'integrazione e il sostegno sociale delle persone sordocieche

1. Nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, i progetti individuali previsti dall'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rivolti alle persone disabili per le quali è stata accertata, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, la condizione di sordocecità, devono tenere conto delle misure di sostegno specifico necessarie per la loro integrazione sociale.

Art. 5.

Interventi delle regioni per il sostegno delle persone sordocieche

1. Nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente in materia socio-sanitaria e di formazione professionale, le regioni possono individuare specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.
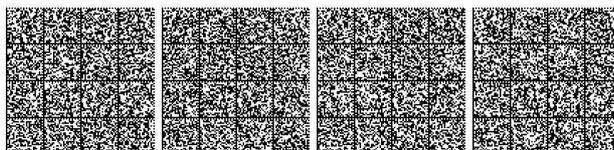
Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 392):

Presentato dal sen. BOSSOLI ed altri il 7 maggio 2008.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 10 giugno 2008, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 12ª, 14ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 22 luglio 2008; l'8, 14, 22 ottobre 2008; il 5 novembre 2008; 11, 13, 28 gennaio 2009; il 4, 18, 25 febbraio 2009; il 4, 11, 18, 25 marzo 2009; il 22 aprile 2009; il 6 maggio 2009; il 24, 30 giugno 2009; l'8, 23 luglio 2009.

Nuovamente assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 10 settembre 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 12ª, 14ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede deliberante, il 16 settembre 2009 ed approvato il 22 settembre 2009 in un Testo unificato con atti n. 550 (sen. COSTA) e n. 918 (sen. NESSA ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 2713):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 28 settembre 2009 con pareri delle commissioni I, V, VIII, XI, XIV e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato della XII commissione, in sede referente, l'11 novembre 2009; il 10, 17, 24 febbraio 2010; il 10 e 17 marzo 2010.

Nuovamente assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, il 25 maggio 2010 con pareri delle commissioni I, V, VII, XI, XIV e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato ed approvato il 27 maggio 2010.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è il seguente:

«Art. 4 *(Accertamento dell'handicap)*. – 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.».

— Il testo del comma 1 dell'articolo 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, così come modificato dalla presente legge, e il seguente:

«Art. 6 *(Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità)*. – 1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, *sordocecità*, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali a previsto un accertamento legale.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), è il seguente:

«Art. 14 *(Progetti individuali per le persone disabili)*. – 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unita sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell'àmbito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e al l'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.».

10G0128

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 2010.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Siderno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 24 marzo 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Siderno (Reggio Calabria) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Mario Rosario Ruffo;

Considerato che il dott. Mario Rosario Ruffo non può proseguire nell'incarico e, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Rosalba Scialla è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Siderno (Reggio Calabria) in sostituzione del dott. Mario Rosario Ruffo, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 21 giugno 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 2010, il consiglio comunale di Siderno (Reggio Calabria) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dott. Mario Rosario Ruffo.

Considerato che il dott. Mario Rosario Ruffo, destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Mantova, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione nell'incarico di commissario straordinario presso il comune di Siderno (Reggio Calabria), del dott. Mario Rosario Ruffo con la dott.ssa Rosalba Scialla.

Roma, 14 giugno 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A08357

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Adelfia, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Adelfia (Bari);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da undici consiglieri sui venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Adelfia (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Lapolla è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 giugno 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Adelfia (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 12 maggio 2010.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 17880/13.2/EE.LL. del 12 maggio 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Adelfia (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vittorio Lapolla.

Roma, 14 giugno 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A08358

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2010.

Conferimento di un nuovo incarico al Ministro senza portafoglio on. dott. Raffaele Fitto e delega di funzioni svolte dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 7, commi 26 e 27 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i decreti legislativi 30 1uglio 1999, n..300 e n. 303;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ed in particolare l'articolo 7, comma 26, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto l'articolo 7, comma 27, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, in cui si prevede che il Presidente del Consiglio oil Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero delta sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, nonché il comma 28 che prevede la ricognizione delle risorse;

Ritenuto opportuno delegare le funzioni di cui al citato articolo 7, commi 26, 27 e 28, al Ministro per i rapporti con le regioni e, conseguentemente, integrare l'incarico conferitogli;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Ministro senza portafoglio on. dott. Raffaele Fitto è conferito l'incarico per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale. Il medesimo Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di cui 7, commi 26, 27 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ivi comprese le connesse iniziative di carattere amministrativo e normativo.

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge n. 78 del 2010, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, dipende funzionalmente dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, il quale se ne avvale unitamente all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa ed al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, limitatamente alle funzioni delegate dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 10 giugno 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2010

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 267

10A08639

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 14 giugno 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione senza fini di lucro «Camera di conciliazione di Milano», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 11 marzo 2010, prot m. dg DAG 18 marzo 2010, n. 41445.E, 27 maggio 2010, prot. m. dg DAG 3 giugno 2010, n. 78780.E e 9 giugno 2010, prot. m. dg DAG 9 giugno 2010, n. 81998.E con le quali il dott. Rubiu Stefano, nato a Milano il 13 febbraio 1965, in qualità di legale rappresentante dell'associazione senza fini di lucro «Camera di conciliazione di Milano», con sede legale in Milano, via Cernuschi n. 1, codice fiscale n. 97546940152, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta associazione nel registro degli organismi di conciliazione;

Considerato che i requisiti posseduti dall'associazione senza fini di lucro «Camera di conciliazione di Milano», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori, e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b del citato decreto ministeriale 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione senza fini di lucro «Camera di conciliazione di Milano», con sede legale in Milano, via Cernuschi n. 1, codice fiscale n. 97546940152, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 88 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall' art. 3, comma 4 del decreto ministeriale 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 14 giugno 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A08177

PROVVEDIMENTO 14 giugno 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Parma, denominato «Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Parma», in Parma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 5 marzo 2010, prot. m. dg DAG 15 marzo 2010, n. 38755.E, integrata il 31 maggio 2010, prot. m. dg DAG 7 giugno 2010, n. 80543.E, con la quale il dott. Zanlari Andrea, nato a Parma il 29 novembre 1951, in qualità di legale rappresentante della Camera di Commercio I.A.A. di Parma, con sede legale in Parma, via Verdi n. 2, codice fiscale n. 80008090344 e P. IVA 00757550348, ha chiesto l'iscrizione del «Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Parma», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 2 della legge 29/12/1993, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di Commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dal «Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Parma», organismo non autonomo della C.C.I.A.A. di Parma, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17/01/2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Parma, con sede legale in Parma, via Verdi n. 2, codice fiscale n. 80008090344 e P. IVA 00757550348, denominato «Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Parma», ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

L'organismo viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 89 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 14 giugno 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A08178

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 giugno 2010.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, relativi all'emissione del 15 giugno 2010.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 46440 del 7 giugno 2010, che ha disposto per il 15 giugno 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 46440 del 7 giugno 2010 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 2010;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 2010, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 365 giorni è risultato pari a 1,377. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,623.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 1,139 ed a 2,364.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2010

p. Il direttore generale: CANNATA

10A08598

DECRETO 14 giugno 2010.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 92 giorni, relativi all'emissione del 15 giugno 2010.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista il decreto n. 46441 del 7 giugno 2010, che ha disposto per il 15 giugno 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 92 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 46441 del 7 giugno 2010 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 2010;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 2010, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 92 giorni è risultato pari a 0,836. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,787.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 0,589 ed a 1,833.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2010

p. Il direttore generale: CANNATA

10A08597

DECRETO 21 maggio 2010.

Attuazione della delibera CIPE n. 123/2009 di integrazione del cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione in favore del POR obiettivo 3 della regione Abruzzo. Programmazione 2000-2006, annualità 2006. (Decreto n. 15/2010)

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 56, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea,

Vista la delibera CIPE n. 174 del 5 novembre 1999, concernente l'approvazione del quadro finanziario programmatico relativo al Piano Nazionale dell'obiettivo 3 - Fondo sociale europeo, periodo 2000-2006 la quale prevede, tra l'altro, che per quanto attiene ai Programmi operativi regionali, la copertura della quota nazionale pubblica di cofinanziamento sia assicurata per l'80 per cento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mentre per il restante 20 per cento sia posta a carico delle disponibilità finanziarie delle Regioni;

Vista la delibera CIPE n. 94 del 4 agosto 2000, relativa al cofinanziamento del Quadro comunitario di sostegno (QCS) obiettivo 3 - periodo 2000-2006, Fondo sociale europeo;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(2004) 1966 del 25 maggio 2004, concernente la riprogrammazione 2000/2003 del Programma operativo regionale (POR) della regione Abruzzo obiettivo 3, periodo di programmazione 2000-2006;

Visto il proprio decreto n. 18 del 31 luglio 2007, concernente il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 dei Programmi operativi inseriti nel QCS, obiettivo 3, periodo 2000-2006, che per l'annualità 2006 assegna alla regione Abruzzo l'importo di 14.064.825 euro;

Vista la delibera CIPE n. 123 del 17 dicembre 2009, concernente l'integrazione del cofinanziamento statale, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore del POR obiettivo 3 della Regione Abruzzo, programmazione 2000-2006, la quale, al fine di sostenere l'economia del territorio regionale gravemente colpita dagli eventi sismici del mese di aprile 2009, prevede che il Fondo di rotazione medesimo assuma a proprio carico quota parte del cofinanziamento regionale dell'annualità 2006;

Decreta:

1. Il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 assume a proprio carico, per le motivazioni richiamate in premessa, l'importo di euro 2.635.864 quale quota del cofinanziamento nazionale di competenza della regione Abruzzo relativo all'annualità 2006 del POR obiettivo 3, programmazione 2000-2006.
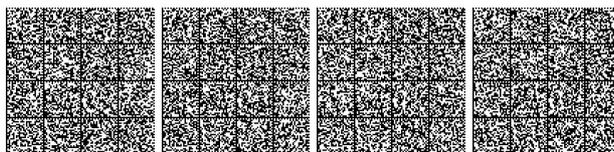
2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo secondo la normativa vigente.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2010

L'Ispettore generale Capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio 152

10A08508

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 9 luglio 2010.

Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini» e, in particolare, l'art. 14-*bis*;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 2010, n. 9, supplemento ordinario;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 2010, n. 48, supplemento ordinario;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche e integrazioni al citato decreto 17 dicembre 2009, come modificato dal predetto decreto del 15 febbraio 2010;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 3134/2010 dell'8 luglio 2010, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2010;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI

1. I termini di cui agli articoli 1, commi 1 e 4, e 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 relativi all'operatività del SISTRI, sono prorogati al 1° ottobre 2010.

2. Il termine, previsto nell'Allegato IA del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, punto 5. «Procedura di ritiro», per il completamento della distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box è prorogato al 12 settembre 2010.

3. Il termine di trenta giorni previsto all'Allegato IB del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, punto 1. «Individuazione delle officine autorizzate all'installazione delle black box», per la presentazione delle domande di autorizzazione all'installazione delle black box da parte delle imprese in possesso dei requisiti previsti nel citato Allegato IB del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, che espletano l'attività di autoriparazione nel settore elettrauto, è soppresso. I corsi di formazione avranno luogo nelle date indicate sul Portale SISTRI, in numero di due per ciascun anno solare a decorrere dal 2011. Per l'anno 2010, fatta salva la validità del corso di formazione già tenuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha luogo un ulteriore corso di formazione. Le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione all'installazione delle black box e la procedura per il rilascio delle autorizzazioni predette sono regolate dalle norme contenute nel medesimo Allegato IB del decreto ministeriale 17 dicembre 2009.

Art. 2.

Estensione della videosorveglianza agli impianti dedicati di coincenerimento dei rifiuti

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, si applicano anche agli impianti di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti e ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009

1. All'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «al predetto Albo» sono aggiunte le seguenti: «e per i Comuni della Regione Campania che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani».

2. All'art. 3, comma 11 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di consentire la consultazione del registro cronologico e delle singole schede di movimentazione, i dispositivi USB sono tenuti presso l'unità o la sede dell'impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009

1. All'art. 5, comma 9 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «, o, per i rifiuti dell'"Elenco verde", l'Allegato VII del medesimo Regolamento.».

2. All'art. 5, comma 13 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, dopo le parole: «il trasporto dei rifiuti non accettati» sono aggiunte le parole: «e restituiti al produttore» e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora i rifiuti non accettati dall'impianto di destinazione siano avviati a cura del produttore direttamente ad altro impianto, il produttore medesimo annota sul registro cronologico i dati relativi al carico del rifiuto non accettato e apre una nuova scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE indicando il nuovo destinatario.».

3. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui all'art. 5, commi 6 e 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 7 del decreto ministeriale 15 febbraio 2010, non si applicano all'attività di microraccolta di cui all'art. 193, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Le schede SISTRI di cui all'Allegato III del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dal DM 15 febbraio 2010, con le modifiche disposte dal presente articolo, sono pubblicate sul Portale SISTRI.

Art. 5.

Operatività del SISTRI in aree non coperte dalla rete

1. All'art. 6, comma 4, primo periodo del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, dopo le parole «o non funzionamento del sistema,» sono aggiunte le parole «anche a causa di una mancanza di copertura della rete di trasmissione dati,».

Art. 6.

Contributi

1. All'Allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 è aggiunta la seguente tabella:

ENTI E IMPRESE PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI		
ADDETTI PER UNITA' LOCALE	QUANTITATIVI ANNUI	CONTRIBUTO
Da 1 a 5	Fino a 200 kg	€ 50
Da 1 a 5	Oltre 200 e fino a 400 kg	€ 60
Da 6 a 10	Fino a 400 kg	€ 60
IMPRENDITORI AGRICOLI		
Da 1 a 5	Fino a 200 kg	€ 30
Da 1 a 5	Oltre 200 e fino a 400 kg	€ 50
Da 6 a 10	Fino a 400 kg	€ 50
COMUNI CON MENO DI 5000 ABITANTI		€ 60

2. I Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non iscrivono le unità locali con meno di 10 addetti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unità locale designata dal medesimo, che, ai fini della determinazione del contributo, somma il numero dei dipendenti della o delle unità locali per le quali effettua gli adempimenti al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unità locale con più di 10 dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unità locali.

3. I soggetti interessati dalle modifiche di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno già provveduto al pagamento dei contributi, ed i soggetti che per errore hanno versato somme maggiori rispetto al dovuto hanno diritto al conguaglio di quanto versato a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti soggetti inoltrano apposita domanda al SISTRI, mediante posta elettronica o via fax, utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sito internet www.sistri.it

4. All'Allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dal decreto ministeriale 15 febbraio 2010, al paragrafo «Modalità di pagamento dei contributi», dopo le parole: «Il pagamento potrà avvenire nei seguenti modi:», le parole da: «presso qualsiasi ufficio postale» a: «presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia):» sono sostituite dalle seguenti:

«presso qualsiasi ufficio postale:

mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succursale Min. Ambiente SISTRI decreto ministeriale 17 dicembre 2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA

In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:

contributo SISTRI/anno 2010;

il codice fiscale dell'Operatore;
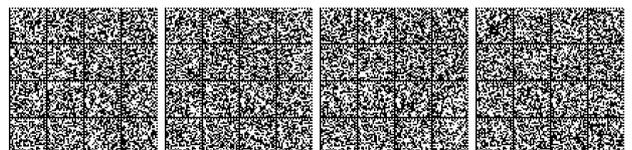
il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;

presso gli sportelli del proprio istituto di credito:

mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427

Beneficiario:

TESOR. DI ROMA SUCC.LE

MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009

MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44

00147 – ROMA

CODICE FISCALE 97222270585

In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:

contributo SISTRI/anno 2010;

il codice fiscale dell'Operatore;

il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;

presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia):».

Art. 7.

Modifiche all'art. 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009

1. All'art. 7, comma 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i soggetti la cui produzione annua non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi, nonché i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite le organizzazioni di categoria rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni territoriali, o società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni.».

2. All'art. 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 è aggiunto, dopo il comma 1, il seguente comma: «1-*bis*. Le Associazioni imprenditoriali delegate, o loro società di servizi, provvedono alla compilazione del registro cronologico con cadenza mensile, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 200 kg all'anno, la compilazione avviene con cadenza trimestrale, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Il registro cronologico e le singole schede SISTRI sono conservate per almeno tre anni presso la sede del delegante e tenuti a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell'autorità di controllo che ne faccia richiesta.».

Art. 8.

Moduli di iscrizione

1. Ai punti 2.3 dei moduli di iscrizione 1 e 2 allegati al decreto ministeriale 15 febbraio 2010, l'intero periodo è sostituito dal seguente: «Il numero di dipendenti di ciascuna unità locale è calcolato con riferimento al numero di addetti, ossia delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si deve arrotondare all'intero superiore o inferiore più vicino. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che il numero di dipendenti occupato si è modificato rispetto all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del contributo dovuto, è possibile indicare il numero relativo all'anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.».

Art. 9.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della normativa di cui al presente decreto e ai precedenti decreti 17 dicembre 2009 e 15 febbraio 2010 si intende per:

a) dipendenti: il numero di addetti, ossia delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite;

b) circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti, organizzato, secondo le esigenze territoriali e comunque nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della prossimità, dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
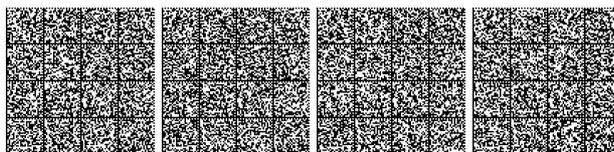
c) associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale: le associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2010

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2010

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio Registro n. 8, foglio n. 341

10A08554

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 maggio 2010.

Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, relativo al: Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera *a)* della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, ed in particolare l'art. 7, comma 5, secondo cui "il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica", nonché l'art. 8, concernente gli obblighi del committente e del proprietario;

Visto l'art. 15, comma 6 e comma 7, della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che prevede adempimenti a carico degli Stati membri che adottano misure che subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di requisiti non discriminatori;

Visto il Regolamento (CE) n. 764/2008 del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE;

Preso atto dei rilievi e delle raccomandazioni formulati dai Servizi della Commissione nel corso della consultazione svolta per dirimere le controversie di cui alle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia, n. 2002/5058/IT – Ostacoli all'uso di raccordi in rame a pressare destinati a impianti domestici a gas e n. 2006/4377/IT – Ostacoli all'uso di sistemi di condutture in polietilene multistrato destinati a impianti domestici a gas, entrambe chiuse con decisione della Commissione del 18 settembre 2008 e ritenuto di dover apportare conseguenti modifiche agli allegati I e II del decreto ministeriale n. 37 del 2008;

Data preventiva comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della bozza del presente provvedimento con nota n. 110762 del 1° dicembre 2009 e preso atto che il predetto Ministero non ha formulato alcuna osservazione in merito;

Esperita la procedura di informazione ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata da ultimo con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, recante attuazione della direttiva 98/34/CE modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Contenuto della dichiarazione di conformità degli impianti

1. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, relativo al: Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera *a)* della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, è integralmente sostituito dagli allegati I e II al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 111

Allegato I
(di cui all'articolo 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto ....
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) ....
operante nel settore .... con sede in via ....
.... n. .... comune .... (prov. ....) tel. ....
part. IVA ....
☐ iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)
della Camera C.I.A.A. di .... n. ....
☐ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di .... n. ....
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) ....
....
inteso come: ☐ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐manutenzione straordinaria
☐ altro (1)..

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1ª - 2ª - 3ª famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

commissionato da: .... installato nei locali siti nel comune di
.... (prov. ....) via .... n. .... scala ....
piano .... interno .... di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) ....
....
in edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☐ civile ☐ commercio ☐ altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:
☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2) ....;
☐ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3) ....;
....;
☐ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
☐ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:
☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
☐ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
☐ schema di impianto realizzato (6);
☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);
☐ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
☐ attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8)

Allegati facoltativi (9):
....
....

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

	Il responsabile tecnico	Il dichiarante
data	....	....
	(timbro e firma)	(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (10)

Legenda:

1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con “altro” si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.

2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l’obbligo ai sensi dell’articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.

3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all’esecuzione e alle verifiche.

4) Qualora l’impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d’opera.
Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).

5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l’idoneità rispetto all’ambiente di installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell’impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione: 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).

6) Per schema dell’impianto realizzato si intende la descrizione dell’opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d’opera).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l’intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell’impianto preesistente.
Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).

7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell’impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.
Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6).
Nel caso in cui parti dell’impianto siano predisposte da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.

8) Se nell’impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell’Unione europea o che sia parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all’albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l’analisi dei rischi connessi con l’impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell’arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell’impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.

9) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull’impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.

10) Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all’art. 7.
Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 3.

Allegato II
(di cui all'articolo 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE
Fac-simile ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici

Il sottoscritto ....
qualifica ....
responsabile dell'Ufficio tecnico interno dell'impresa non installatrice (ragione sociale) ....
....
operante nel settore .... con sede in via ....
.... n. .... comune .... (prov. ....) tel. ....
fax .... E-mail box ....@...
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) ....
....
inteso come: ☐ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐manutenzione straordinaria
☐ altro (1) ....

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1[a] - 2[a] - 3[a] famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

installato nei locali siti nel comune di .... (prov. ....)
via .... n. .... scala .... piano .... interno ....
di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) ....
....
in edificio adibito dall'impresa non installatrice ad uso: ☐ industriale ☐ civile ☐ commerciale ☐ altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:
☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2) ....;
☐ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3) ....
....
☐ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
☐ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:
☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
☐ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
☐ schema di impianto realizzato (6);
☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);
☐ attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8)

Allegati facoltativi (9):
....
....

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Il dichiarante
data ....
(timbro e firma)

Il legale rappresentante dell'impresa
....
(timbro e firma)

Legenda:

1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con “altro” si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.

2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l’obbligo ai sensi dell’articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.

3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all’esecuzione e alle verifiche.

4) Qualora l’impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d’opera.
   Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).

5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
   Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l’idoneità rispetto all’ambiente di installazione.
   Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell’impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione: 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).

6) Per schema dell’impianto realizzato si intende la descrizione dell’opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d’opera).
   Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l’intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell’impianto preesistente.
   Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).

7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell’impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.
   Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6).
   Nel caso in cui parti dell’impianto siano predisposte da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.

8) Se nell’impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell’Unione europea o che sia parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all’albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l’analisi dei rischi connessi con l’impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell’arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell’impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.

9) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull’impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.

10A08437

DECRETO 7 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ilenia Crescenzi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Ilenia Crescenzi, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso la Società Calen S.r.l. in Ascoli Piceno, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Ilenia Crescenzi, cittadina italiana, nata a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) in data 23 giugno 1987, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 giugno 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A08183

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 marzo 2010.

Definizione di criteri e procedure per il finanziamento e la gestione dei progetti di ricerca, di cui alle risorse finanziarie allocate presso la direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 recante riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche, con il quale è stato istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499 riguardante la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare e forestale ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante il riordino degli enti di ricerca in attuazione della legge 27 settembre 2007, n. 165;

Vista la comunicazione della Commissione europea (2006/C323/01), pubblicata nella GUCE del 30 dicembre 2006, relativa alla «Disciplina comunitaria in materia di aiuti a favore di ricerca, sviluppo ed innovazione»;

Visto il regolamento 800/2008 della Commissione europea, pubblicato nella GUCE L214 del 9 agosto 2008 recante alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato;

Visti i decreti ministeriali 16 luglio 2003, n. 353 e 28 gennaio 2008, n. 16, recanti criteri, modalità e procedure per la gestione della ricerca e sperimentazione per il sistema agricolo, alimentare e forestale finanziata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, n. 406 e successive modifiche che istituisce il Comitato di valutazione scientifica dei progetti di ricerca e sperimentazione;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2007, n. 200 che determina, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 38/2003, le modalità di funzionamento e la tipologia dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili nell'ambito di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129 recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2010, n. 1572 recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 22 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Scopo

1. Il presente decreto definisce i criteri e le procedure per il finanziamento e la gestione di progetti di ricerca per lo sviluppo, l'innovazione e la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano di cui alle risorse finanziarie allocate presso la ex-Direzione generale dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi - SVIRIS IV relative ai Programmi nazionali di ricerca e sperimentazione agraria.

2. Allo scopo di uniformare le procedure amministrative in uso, le presenti disposizioni potranno essere estese alla gestione delle risorse allocate presso altri uffici dell'Amministrazione, con successivo decreto dirigenziale.

3. Ai sensi del presente decreto per «Ministero» si intende il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 2.

Criteri generali di finanziamento

1. Il Ministero promuove la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo, alimentare, forestale attraverso l'attivazione di progetti di ricerca redatti sulla base della programmazione:

comunitaria (Programmi Quadro per ricerca e sviluppo);

nazionale (Programma Nazionale della Ricerca e Linee guida del Ministero per la ricerca nel settore agricolo, alimentare e forestale);

regionale (Documenti di programmazione emanati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano).

Art. 3.

Modalità di finanziamento

1. La realizzazione della programmazione è affidata all'esecuzione di progetti di ricerca finanziati con i seguenti strumenti:

a) bando pubblico;

b) affidamento diretto;

c) sportello.

2. Il bando pubblico, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, indica:

a) il settore e/o i temi di ricerca;

b) gli obiettivi da perseguire e le azioni di ricerca e/o sperimentazione finanziabili;

c) le risorse finanziarie disponibili;

d) il livello di compartecipazione finanziaria del Ministero;

e) i requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti e partecipanti;

f) la durata dei progetti;

g) i tempi, le procedure ed i soggetti deputati alla selezione delle proposte ed alla negoziazione dei termini contrattuali.

3. La modalità di finanziamento ad affidamento diretto prevede che il Ministero, per l'esecuzione di attività di rilevante interesse pubblico, affidi a soggetti con comprovate competenze, un finanziamento per lo svolgimento di un progetto di ricerca che soddisfi i requisiti tecnici e qualitativi richiesti. Tale strumento è attivato in tutti i casi in cui ricorrano situazioni di emergenza del settore o di gestione, tali da rendere inapplicabile la selezione tramite bando pubblico. La procedura di affidamento diretto prevede che il Ministero formuli al/ai soggetto/i individuato/i una richiesta formale di presentazione di una proposta progettuale che sarà comunque sottoposta a valutazione scientifica e di congruità finanziaria, in relazione agli obiettivi da raggiungere e ai termini della richiesta.

4. Il finanziamento a sportello può essere attivato, previa pubblica comunicazione del Ministero, a seguito di libera presentazione di un progetto da parte di un ente di ricerca, su un tema che non sia stato precedentemente oggetto di bando o affidamento diretto e che presenti elementi particolari ed innovativi, non inquadrabili in altre iniziative di ricerca. Il Ministero riceve la proposta riservandosi di valutare l'opportunità di attivare un finanziamento, previa verifica della qualità scientifica, attraverso le ordinarie procedure di valutazione di cui al successivo art. 7 e la disponibilità di risorse finanziarie immediate o future.

5. I progetti presentati autonomamente al di fuori delle modalità previste nel presente decreto e descritte nel presente articolo non sono presi in considerazione dal Ministero e conseguentemente sono archiviati.

Art. 4.

Manuale dell'utente

1. Il manuale dell'utente, da emanarsi con successivo decreto dirigenziale, contiene tutte le informazioni relative alle modalità di presentazione, ai criteri e modalità di valutazione e monitoraggio alla ammissibilità dei soggetti proponenti e alla compilazione dei progetti di cui all'art. 1, comma 1.

2. Eventuali adeguamenti del manuale e dei relativi allegati che si rendano necessari potranno essere disposti con decreto dirigenziale.

Art. 5.

Redazione del progetto

1. I progetti di cui all'art. 1, comma 1, a qualunque titolo presentati, devono essere redatti secondo la modulistica e le istruzioni contenute nel manuale dell'utente, di cui all'art. 4, e disponibile al sito www.politicheagricole.it/RicercaSperimentazione.

2. Non possono essere accettate proposte progettuali non redatte e/o presentate secondo la modulistica di cui al precedente comma e con modalità non previste nel presente decreto, e nel manuale di cui all'art. 4.

3. Eventuali variazioni potranno essere introdotte con successivo decreto dirigenziale, nei bandi o nella richiesta di presentazione dei progetti.

Art. 6.

Soggetti ammessi

1. Possono presentare progetti di ricerca:

a) i dipartimenti, istituti o consorzi universitari;

b) gli enti pubblici di ricerca nazionali regionali, di province autonome e di altri enti territoriali;

c) enti privati, fondazioni ed altri enti che abbiano tra i loro scopi istituzionali e statutari la ricerca e/o sperimentazione, quale attività svolta non a scopo di lucro.

2. La partecipazione di imprese del settore può essere prevista in casi particolari, per favorire la necessaria sinergia tra attività di ricerca e domanda del settore. Tale partecipazione tiene conto della vigente disciplina sugli aiuti di Stato citata in premessa, e per essa sono date specifiche indicazioni nei bandi emanati o nelle richieste di presentazione dei progetti.

Art. 7.

Rendiconti finanziari e scientifici e ammissibilità dei costi

1. Per i progetti di cui all'art. 1, comma 1, i criteri per la stesura del preventivo finanziario, i costi ammissibili, le modalità per la compilazione e trasmissione del rendiconto e delle relazioni scientifiche intermedie e finali del progetto approvato, sono indicati nel manuale dell'utente, di cui all'art. 4.

Art. 8.

Istruttoria e valutazione

1. La ex Direzione generale dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi, cura, in riferimento ai progetti di cui all'art. 1, comma 1, l'istruttoria, compresa la verifica dei requisiti formali per l'ammissibilità alla valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca presentati e affidano a propri organi di valutazione la selezione dei progetti ammessi a valutazione.

2. Il Ministero può nominare con apposito decreto/i il/i comitato/i di valutazione o, in caso di bando o di specifiche esigenze relative alle tematiche dei progetti, la/le commissione/i per la valutazione degli stessi.

3. Gli organi di cui al comma 2 operano secondo le indicazioni contenute nei rispettivi atti istitutivi fornendo adeguate motivazioni sul giudizio formulato. Essi sono tenuti a esprimersi sulla congruità del finanziamento e a fornire eventuali suggerimenti utili ad eventuali modifiche dei progetti eleggibili; infine, propongono il giudizio di merito alla Direzione generale di cui al comma 1.

4. Sono eleggibili al finanziamento solo i progetti che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore alla sufficienza nel giudizio di merito tecnico-scientifico.

Art. 9.

Finanziamento del progetto di ricerca

1. La ex Direzione generale dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi provvede all'emanazione dei decreti di concessione del contributo ammesso, valutata la disponibilità delle risorse, determinando anche l'importo assegnato a ciascuna voce di spesa.

2. I progetti finanziati di cui all'art. 1, comma 1, sono oggetto di monitoraggio *in itinere* e verifica finale per i quali la ex Direzione generale dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi - SVIRIS IV si avvale del comitato e degli esperti di cui all'albo istituito con decreto ministeriale 21 luglio 2003, n. 375 e successive modifiche.

3. Per quanto non specificato nel presente decreto, si rimanda al decreto di concessione di contributo del progetto approvato.

Art. 10.

Pubblicità dei risultati

1. I responsabili dei progetti sono tenuti a fornire tutta la documentazione attestante l'attività di ricerca svolta al Ministero, che provvede alla massima pubblicità, attraverso la pubblicazione sul proprio sito web www.politicheagricole.it, e riferisce periodicamente ai settori interessati, nelle forme opportune e mediante la collaborazione dei responsabili e dei coordinatori dei progetti, l'esito delle attività di ricerca.

Art. 11.

Abrogazione

1. I decreti ministeriali 16 luglio 2003, n. 353 e 28 gennaio 2008, n. 16 citati in premessa sono abrogati.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2010

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 3

10A08385
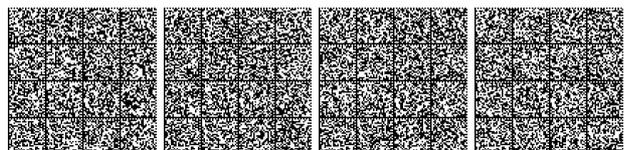
DECRETO 15 giugno 2010.

Rettifica dei responsabili della conservazione in purezza di varietà foraggere iscritte al registro nazionale, delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale n. 10885 del 14 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 3 giugno 2010, con il quale sono stati modificati, tra l'altro, i responsabili della conservazione in purezza di quattro varietà foraggere identificate con le denominazioni «Sun», «Flor», «Master» e «Micol», alla quali è stata assegnato quale responsabile della conservazione in purezza la società Natura S.r.l.;

Ritenuta la necessità, a seguito di ulteriore verifica, di modificare il citato decreto ministeriale n. 10885 del 14 maggio 2010, all'articolo unico, per la parte relativa all'indicazione dei nominativi dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà di cui al presente decreto;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

I nominativi dei responsabili della conservazione in purezza della varietà sotto elencate, di cui all'articolo unico del decreto ministeriale n. 10885 del 14 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 3 giugno 2010, sono modificati come segue:

Codice	Specie	Denominazione	DM Iscrizione al registro o rinnovo	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
83	Loglio perenne	Sun	17-03-2003	Centro di Ricerca - Miglioramento Genetico Piante Agrarie S.r.l. C.M.G.P.A.; Semillas Fito S.A.	Natura S.r.l.; Semillas Fito S.A.
3224	Loglio perenne	Flor	09-01-2001	Centro di Ricerca - Miglioramento Genetico Piante Agrarie S.r.l. C.M.G.P.A.; Semillas Fito S.A.	Natura S.r.l.; Semillas Fito S.A.
359	Loglio d'Italia	Master	11-02-2010	Centro di Ricerca - Miglioramento Genetico Piante Agrarie S.r.l. C.M.G.P.A.; Semillas Fito S.A.	Natura S.r.l.; Semillas Fito S.A.
328	Dactylis glomerata	Micol	11-02-2010	Centro di Ricerca - Miglioramento Genetico Piante Agrarie S.r.l. C.M.G.P.A.; Semillas Fito S.A.	Natura S.r.l.; Semillas Fito S.A.
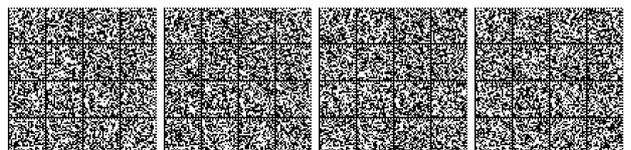
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

10A08215

DECRETO 15 giugno 2010.

Iscrizione di varietà ortive al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 27 gennaio 2009 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro di specie ortive, delle varietà indicate nel dispositivo;

Considerato che l'iscrizione delle stesse varietà, nel relativo registro, era stata temporaneamente sospesa per l'espletamento di controlli tecnico-amministrativi delle domande d'iscrizione;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le varietà di seguito riportate, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione
Fagiolo nano	3056	Platì	La Semiorto Sementi S.r.l.
Melanzana	3033	Olivia	Genista S.r.l.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

10A08275
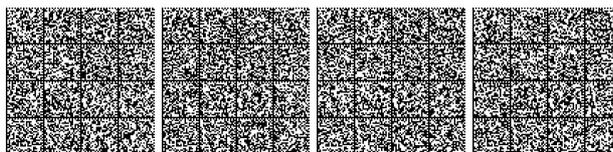
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 marzo 2010.

Approvazione del programma di attività per l'anno 2010 del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie - CCM.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante "*Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato*";

VISTO il decreto legge 29 marzo 2001, n. 81, recante "*Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica*", convertito, con modificazioni, in legge dalla legge 26 maggio 2004, n. 138;

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), della sopra citata legge 26 maggio 2004, n. 138, che istituisce presso il Ministero della salute il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM);

VISTO il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTO in particolare l'articolo 29 del menzionato decreto legge 223/2006, il quale introduce disposizioni concernenti il contenimento della spesa per organi collegiali ed altri organismi anche monocratici, operanti nelle Amministrazioni pubbliche, tramite anche il riordino, la soppressione o l'accorpamento di detti organismi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007 n. 86, recante "*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248*", il quale ha confermato, tra gli organismi operanti, il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie – CCM;

VISTI in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera p) e 9, comma 1, del sopra citato DPR 86/2007, in base ai quali è confermato, tra gli altri, per la durata di tre anni il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM);

VISTO il decreto ministeriale 18 settembre 2008 recante "*Ulteriori modifiche al decreto del Ministro della salute 1° luglio 2004 recante «Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM)»*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2008, n. 245, con il quale si è provveduto ad una revisione della disciplina sull'organizzazione, sui compiti e sull'attività del CCM;

VISTO il decreto ministeriale 11 novembre 2008, e successive modificazioni, con il quale è stata definita la composizione del Comitato Scientifico permanente del CCM, di cui all'articolo 9, comma 1, *lettera a)* del sopra citato decreto 18 settembre 2008;

VISTO il decreto ministeriale 12 novembre 2008, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata definita la composizione del Comitato Strategico del CCM di cui all'articolo 9, comma 1, *lettera b)* del sopra citato decreto 18 settembre 2008;

PRESO ATTO del ruolo e dei compiti del Direttore operativo del CCM di cui agli articoli 9, comma 1, *lettera c),* e 12 del sopra citato decreto 18 settembre 2008;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 192 di approvazione del Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2009, concernente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e, in particolare, la Tabella 14 riguardante il bilancio di previsione del Ministero della Salute, che prevede per il capitolo 4393 denominato "Spese per il funzionamento, ivi comprese le spese di personale, del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, nonché per la stipula di apposite convenzioni con l'Istituto Superiore di Sanità, con l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare" uno stanziamento pari ad euro 27.026.389,00;

VISTO il decreto legge 1 gennaio 2010, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa" che ha accantonato sul capitolo 4393 la somma di euro 263.529,00;

DATO ATTO, pertanto, che per l'anno 2010 lo stanziamento disponibile in termini di competenza e di cassa per l'attività ed il funzionamento del CCM è pari ad euro 26.762.861,00;

DATO ATTO che il CCM opera in base ad un programma annuale di attività per progetti;

DATO ATTO che il Comitato Strategico ha stabilito in data 16 dicembre 2009 di confermare per il 2010 le priorità di intervento 2009;

DATO ATTO che in data 23 febbraio 2010 il Comitato scientifico permanente ha espresso il proprio parere favorevole sulla proposta di programma annuale di attività del CCM predisposta dal direttore operativo del CCM;

DATO ATTO che il Comitato strategico ha adottato in pari data del 23 febbraio 2010 il programma annuale di attività del CCM unitamente al piano finanziario;
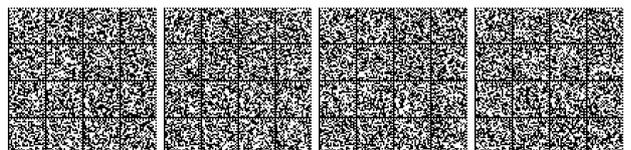
RITENUTO pertanto necessario approvare il programma annuale di attività del CCM;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2009 di nomina a Ministro della salute del prof. Ferruccio Fazio;

DECRETA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è approvato il programma di attività del Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie – CCM per l'anno 2010, di cui all' "Allegato A" al presente decreto, per un onere complessivo di euro 26.762.861,00 che graverà sul capitolo 4393 per l'esercizio finanziario 2010.
2. Il Direttore della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria darà attuazione al programma, secondo le modalità indicate nel predetto Allegato e con l'osservanza delle procedure previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed alla Corte dei Conti per i controlli di rispettiva competenza.

Roma, 2 marzo 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 166

ALLEGATO *A*

Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie

PROGRAMMA 2010

INDICE

1. Premessa

Secondo il DM 18 settembre 2008, di ulteriore modifica all'organizzazione ed al funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie, il CCM opera in base ad un programma annuale di attività, che deve essere approvato entro il 30 giugno con decreto ministeriale[1]. Successivamente, secondo la procedura introdotta nel 2009:

- gli Enti partner (Regioni, ISS, ISPESL e AGENAS) manifestano il loro interesse all'applicazione del programma attraverso lettere d'intenti che vengono vagliate dal Comitato scientifico;
- per le lettere d'intenti giudicate favorevolmente vengono richiesti i progetti esecutivi; e, infine,
- i progetti esecutivi sono esaminati dal Comitato scientifico e quelli valutati positivamente sono sottoposti al Comitato strategico per le scelte definitive.

Lo svolgimento del descritto iter ha richiesto – lo scorso anno – quasi dodici mesi di intenso lavoro. Nel presente, dal momento che il DPR 14 Maggio 2007, n. 86, fa durare in carica il CCM fino al 21 luglio 2010, si rende necessario anticipare la tempistica usuale in modo da arrivare alla scelta finale dei progetti esecutivi di applicazione del programma 2010 entro tale ultima data.

2. L'esperienza del 2009

Il DM 8 luglio 2009 ha offerto l'opportunità di gettare le basi di una programmazione innovativa nella forma e nella sostanza per lo meno a tre livelli:

- per rendere più forte il legame con le Regioni, esse sono state individuate (unitamente alle Istituzioni scientifiche centrali) come partner privilegiati del CCM;
- per rendere ulteriormente trasparente l'operare del CCM, la procedura di accettazione delle proposte di applicazione al programma è stata suddivisa in due fasi: lettere d'intenti, prima, e progetti esecutivi, poi;
- per rendere più cogenti le applicazioni al programma CCM, è stato deciso di escludere a priori da ogni possibilità di valutazione progetti che attenessero al campo della ricerca e di prendere in considerazione unicamente progetti, anche prototipali, di implementazione e trasferimento di evidenze.

Queste tre direttrici di marcia hanno dato buoni frutti e, dunque, possono tranquillamente rappresentare gli elementi caratterizzanti dei programmi CCM futuri.

Peraltro, sulla scorta dell'esperienza maturata (che pure ha evidenziato il rischio di una frammentazione degli interventi), tali innovazioni possono risultare ancor più incisive se coniugate con ulteriori elementi di cambiamento - quali valorizzare al meglio tanto le proposte di macroprogetti quanto le proposte di progetti che vedono il coinvolgimento di più Regioni/Enti ed il repertoriare tra le azioni centrali le attività di sorveglianza correnti – dei quali il programma 2010 si fa carico.

3. Le aree prioritarie e la grandezza del loro finanziamento

Il Comitato strategico del CCM ha ritenuto di confermare per il 2010 le priorità di intervento individuate nel 2009. Alla luce di tale scelta l'impianto generale del programma CCM 2010 è il seguente:

[1] Le tappe che portano a tale traguardo sono così schematizzabili:

1. il Comitato strategico definisce le priorità di intervento;
2. il Direttore operativo del CCM, sulla base delle priorità individuate, definisce una proposta di programma;
3. il Comitato scientifico esprime parere sulla proposta del programma annuale di attività del CCM;
4. il Comitato Strategico adotta il programma annuale di attività del CCM, unitamente al piano finanziario.

1) *sostegno alle Regioni per l'implementazione del Piano nazionale della prevenzione e di Guadagnare salute*
    I. *sorveglianza epidemiologica innovativa*
    II. *attività di prevenzione*
        (1) *prevenzione universale;*
        (2) *medicina predittiva;*
        (3) *prevenzione della popolazione a rischio;*
        (4) *prevenzione delle complicanze e delle recidive di malattia;*
2) *sostegno a progetti strategici di interesse nazionale;*
3) *azioni centrali:*
    a) *funzionamento;*
    b) *attività*
    c) *personale.*

In tale contesto, preso atto delle effettive disponibilità economiche per il 2010 (pari a 26.762.861,00 euro), il finanziamento disponibile va così ripartito:

- circa il 50% per l'implementazione del Piano nazionale della prevenzione e di Guadagnare salute;
- circa il 20% per l'implementazione di progetti strategici di interesse nazionale;
- circa il 30% per le azioni centrali (anche in relazione alla riconduzione a tale voce di spesa delle prima dette attività di sorveglianza routinarie).

Data la cornice descritta, di seguito si esplodono le singole voci delle priorità d'intervento, anche per meglio orientare le proposte di applicazione al programma.

4. Sostegno al PNP e a Guadagnare Salute: *sorveglianza epidemiologica innovativa*

Nella cultura anglosassone il ruolo della conoscenza è associato a quello della decisione ed a quello dell'azione (know, make a decison and act). In campo sanitario, la sorveglianza epidemiologica (intesa nella sua accezione più larga ed omnicomprensiva) può ben rappresentare la traduzione pratica di questo assunto e, per questo motivo, va perseguita attraverso l'implementazione di sistemi di raccolta, registrazione, analisi, interpretazione e comunicazione dei dati che siano realmente tempestivi ed utili ad osservare e capire i fenomeni nonché ad orientare e monitorare le scelte dei decisori e a farle convergere verso la promozione del bene salute.

Ciò detto in termini generali, va anche annotato che:

- all'interno dell'amplissimo albero dell'epidemiologia, i singoli rami sono portatori di elementi di conoscenza di diverso valore;
- in qualche caso, gli elementi di conoscenza forniti da un ramo si sovrappongono – almeno in parte - a quelli forniti da altri rami; e, comunque,
- sostenere la conoscenza epidemiologica ha un costo.

A tali osservazioni va aggiunto il rilievo dell'impatto sulle attività di sorveglianza della normativa sulla riservatezza dei dati.

Questi dati di fatto portano come conseguenza alla necessità di un governo più forte del settore, anche al fine di avviare un processo - unitario e non parcellizzato - di superamento delle oggettive difficoltà legate all'applicazione del d. l.vo 196/2003.

Analoghe esigenze di razionalizzazione interna avverte il CCM riguardo a una obbligata distinzione da fare tra sorveglianze routinarie e sorveglianze innovative: la scelta del programma 2010 è quella di traslare le prime all'interno delle azioni centrali (non fosse altro che per il carattere della loro ripetitività), lasciando spazio a nuove proposte progettuali soltanto per le seconde.

Alla luce di quanto precede, in questo ambito, sono individuate le seguenti linee progettuali, così articolate:

- *azioni di sistema*:
    - progettazione di un tempestivo sistema informativo nazionale sulla mortalità per cause;
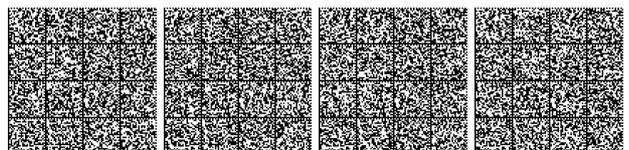
- salute neonatale: sorveglianza epidemiologica attraverso una coorte nazionale di nati (da leggersi in collegamento con gli item 16 e 30 della successiva tabella);
- *ambiente e salute*:
  - fattori d'impatto dell'inquinamento ambientale prodotto dagli aeroporti (rumore, aria, ecc.);
  - sistematizzazione della sorveglianza in materia di salute e rifiuti a livello nazionale;
  - monitoraggio degli inquinanti ambientali e degli effetti sulla salute.

5. Sostegno al PNP e a Guadagnare Salute: *attività*

Il razionale complessivo che sostiene la progettazione di attività di prevenzione universale, di medicina predittiva, di prevenzione della popolazione a rischio e di prevenzione delle complicanze e delle recidive di malattia rimane quello espresso nel DM 8 luglio 2009, al quale direttamente si rimanda. L'individuazione delle singole linee progettuali tiene, invece, in considerazione quanto ancora in corso o quanto appena attivato in ambito CCM, come può evincersi di seguito.

5.1 *PREVENZIONE UNIVERSALE:*

- *stili ed ambienti di vita*:
  - supporto alla prevenzione di infortuni domestici, scolastici, stradali e del tempo libero;
  - rischi emergenti nella catena alimentare;
  - ambiente indoor;
  - promozione di stili di vita salutari;
- *ambienti di lavoro*:
  - la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali basata sulle prove di efficacia con particolare riguardo alle malattie lavoro-correlate da esposizione multipla;
- *malattie infettive:*
  - valutazione dell'outcome dei programmi vaccinali;
  - implementazione e sostegno alla lotta all'AIDS;
  - emergenze infettive, con particolare riguardo a quelle di origine animale;
  - malattie sessualmente trasmesse.

5.2 *MEDICINA PREDITTIVA:*

- *supporto all'implementazione e trasferimento di programmi di medicina predittiva di provata efficacia:*
  - fattori predittivi in oncologia;
  - salute neonatale: programmi di intervento di medicina predittiva.

5.3 *PREVENZIONE NELLA POPOLAZIONE A RISCHIO:*

- *gruppi di popolazione deboli*:
  - il rischio suicidario;
  - le buone pratiche nella vaccinazione HPV.

5.4 *PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE E DELLE RECIDIVE DI MALATTIA :*

- *gruppi di popolazione deboli: supporto alla presa in carico multidimensionale e multispecialistica:*
  - la presa in carico dei problemi di salute mentale: percorsi e strutture;
  - la presa in carico della disabilità: percorsi e strutture;
  - la presa in carico nella medicina della complessità: percorsi e strutture;
  - la presa in carico delle malattie ereditarie: percorsi e strutture;
  - la promozione dell'attività fisica come atto terapeutico;
  - modelli organizzativi di prevenzione attiva nel rischio cardiovascolare;
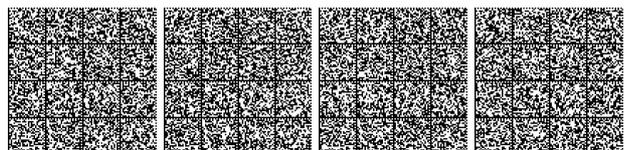
- assistenza di base ai pazienti immigrati;
- prevenzione delle complicanze della patologia diabetica.

6. Sostegno a progetti strategici di interesse nazionale

A questo ambito afferiscono linee progettuali – coerenti con la missione del CCM - non direttamente riferibili a specifiche aree del PNP e di Guadagnare salute dal momento che attraversano trasversalmente questioni cruciali relative alla promozione della salute ed alla prevenzione delle malattie.

6.1 *AZIONI DI SISTEMA*

Si è prima accennato alla conoscenza come strumento al servizio anche della verifica dei risultati. Tale impostazione concettuale, però, stenta ancora a trovare uno spazio adeguato nella cultura sanitaria e – appunto per questo motivo – va ribadita con forza: monitorare il raggiungimento degli obiettivi e valutare l'efficacia degli interventi intrapresi rappresenta un obbligo inderogabile per qualsiasi servizio pubblico, tanto più in quanto è in gioco la tutela di quel bene essenziale che è la salute del singolo e della collettività. In questo ambito, appaiono meritevoli di sviluppo (o di continuazione di sviluppo) diverse aree: dai modelli di protezione/controllo in sanità pubblica, all'analisi dei costi della mancata prevenzione in materia di salute sul lavoro; dalla misura della qualità dei servizi sanitari non ospedalieri, alla revisione sistematica dell'efficacia dei programmi di prevenzione, alla valutazione della performance dell'assistenza ai pazienti oncologici

Altro capitolo meritevole di sviluppo è quello che può essere genericamente riferito al versante dell'organizzazione (strategica ed operativa). Gli aspetti organizzativi – ed è indifferente che ci si riferisca ad una semplice unità di base piuttosto che ad un intero sistema – rappresentano, infatti, uno snodo essenziale, dal quale per larga parte dipende il grado di avvicinamento ai risultati attesi. Nell'ambito dell'organizzazione alta, appaiono meritevoli di sviluppo - o di continuazione di sviluppo - le aree dei modelli operativi di "salute in tutte le politiche" (anche per ricordare sempre che la salute rappresenta l'effetto marginale di tutte le politiche e di tutti gli interventi che hanno a che fare con lo sviluppo), dell'interfaccia Comuni/servizi sanitari nei processi di integrazione sanitaria all'interno della continuità assistenziale nonchè dell'opportunità di remunerazione dei servizi per pacchetti di prestazioni; nell'ambito dell'organizzazione operativa, continua a rivestire carattere di priorità il risk management in sanità.

Da ultimo in questa sezione, il programma CCM 2010 prende in considerazione tre temi particolarmente delicati: il supporto al coordinamento ed all'integrazione di biobanche di popolazione, il supporto alla donazione ed al trapianto di organi e l'analisi delle strategie ed interventi di attuazione della normativa UE nelle materie individuate dal Piano nazionale della prevenzione. Per quanto attiene al primo tema basterà osservare che da ormai molti anni si va assistendo ad una significativa espansione di banche che detengono materiali biologici umani (sangue, tessuti, linee cellulari, DNA) e dati ad essi collegati. Tali collezioni rappresentano un'importante risorsa per la diagnosi e per la ricerca. Per quanto attiene, invece, al secondo tema è sufficiente annotare che, nonostante la rete trapiantologia nazionale possa contare su una significativa quota di donatori e sia nel complesso eccellente per organizzazione, qualità delle prestazioni, rete della sicurezza e sviluppo informativo, permane qualche difficoltà a garantire il totale soddisfacimento delle richieste di intervento (che, peraltro, sono in costante aumento). Per quanto, infine, concerne il terzo tema si annota semplicemente che è uno degli aspetti più salienti connessi a processi devolutivi verso l'alto.

6.2 *COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE*

Un punto di svolta sempre più cruciale per ogni sistema sanitario è rappresentato dalle relazioni comunicative interne, dalle relazioni comunicative con le altre Istituzioni che interagiscono con il SSN e, ancora, dalle relazioni comunicative con gli utenti e con il pubblico generale. La sensibilità dell'argomento ed i livelli di interfaccia interessati (dai decisori politici, ai gestori; dagli operatori, ai malati, ai loro familiari ed alla gente comune) motivano la scelta di
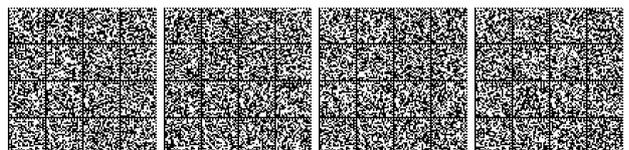
sviluppare adeguati modelli di comunicazione in sanità tanto per situazioni ordinarie quanto per eventi emergenziali.

7. Azioni centrali

Per debito formale, si annota che nel programma CCM 2010 è ricompresa – così come per gli anni passati – l'area delle azioni centrali, direttamente gestita dal Ministero della salute e, pertanto, non necessitevole di specifici sviluppi progettuali, perché funzionale alla pratica operatività del CCM.

A tale area – che continua a raggruppare voci di spesa relative al funzionamento, al personale e alle attività – afferiscono anche il prima detto sostegno alle attività di sorveglianza epidemiologica routinaria, il supporto alle azioni centrali previste dal PNP ed il sostegno a progetti speciali (monitoraggio deroghe acque potabili; data-base dei componenti dei prodotti del tabacco).

8. Impegni di spesa programmati per le linee progettuali e per le azioni centrali

La specifica degli impegni di spesa programmati per le linee progettuali e per le azioni centrali descritte ai precedenti punti è riportata nella sottostante tabella.

AREA	AMBITO	LINEA PROGETTUALE		ID
SOSTEGNO ALLE REGIONI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PNP E DI GUADAGNARE SALUTE	SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA INNOVATIVA	Ambiente e salute	Fattori di impatto dell'inquinamento ambientale prodotto dagli aeroporti (rumore, aria, etc..)	1
			Sistematizzazione della sorveglianza in materia di salute e rifiuti a livello nazionale	2
			Monitoraggio degli inquinanti ambientali e degli effetti sulla salute	3
		Azioni di sistema	Progettazione di un tempestivo sistema informativo nazionale sulla mortalità per cause	4
			Salute neonatale: sorveglianza epidemiologica attraverso una coorte nazionale di nati	5
	PREVENZIONE UNIVERSALE	Ambienti di lavoro	La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali basata sulle prove di efficacia con particolare riguardo alle malattie lavoro-correlate da esposizione multipla	6
		Malattie infettive	Valutazione di outcome dei programmi vaccinali	7
			Implementazione e sostegno alla lotta all'AIDS	8
			Emergenze infettive con particolare riguardo a quelle di origine animale	9
			Malattie sessualmente trasmesse	10
		Stili ed ambienti di vita	Supporto alla prevenzione di infortuni domestici, scolastici, stradali e del tempo libero	11
			Rischi emergenti nella catena alimentare	12
			Ambiente indoor	13
			Promozione di stili di vita salutari	14
	MEDICI-NA PRE-DITTIVA	Supporto all'implementazione e trasferimento di programmi di medicina predittiva di provata efficacia	Fattori predittivi in oncologia	15
			Salute neonatale: programmi di intervento di medicina predittiva	16
	PREVEN-ZIONE POPO-LAZIONE A RISCHIO	Gruppi di popolazione deboli	Il rischio suicidario	17
			Le buone pratiche nella vaccinazione HPV	18
	PREVENZIONE COMPLICANZE E DELLE RECIDIVE DI MALATTIA	Gruppi di popolazione deboli: supporto alla presa in carica multidimensionale e multispecialistica	La presa in carico dei problemi di salute mentale: percorsi e strutture	19
			La presa in carico della disabilità: percorsi e strutture	20
			La presa in carico nella medicina della complessità: percorsi e strutture	21
			La presa in carico delle malattie ereditarie: percorsi e strutture	22
			Promozione dell'attività fisica come atto terapeutico	23
			Modelli organizzativi di prevenzione attiva nel rischio cardio e cerebrovascolare	24
			Assistenza di base ai pazienti immigrati	25
			Prevenzione delle complicanze della patologia diabetica	26
Totale finanziamento sostegno alle regioni per l'implementazione del pnp e di guadagnare salute				***12.000.000***

SOSTEGNO A PROGETTI STRATEGICI DI INTERESSE NAZIONALE	Comunicazione ed informazione	Modelli di comunicazione in sanità	27
	Azioni di sistema	Analisi dei modelli di protezione/controllo in sanità pubblica	28
		L'interfaccia Comuni/ASL nella integrazione sanitaria con particolare riferimento alla continuità assistenziale	29
		Coordinamento ed integrazione di biobanche di popolazione	30
		I costi della mancata prevenzione in materia di salute sul lavoro	31
		La misura della qualità dei servizi sanitari non ospedalieri	32
		Valutazione della performance dell'assistenza ai pazienti oncologici	33
		Modelli operativi di "salute in tutte le politiche"	34
		Remunerazione dei servizi per pacchetti di prestazioni	35
		Revisione sistematica (tramite dati di sorveglianza epidemiologica) dell'efficacia dei programmi di prevenzione	36
		Risk management in sanità	37
		Strategie ed interventi di attuazione della normativa UE nelle materie individuate dal Piano nazionale della prevenzione	38
		Supporto alla donazione ed al trapianto di organi	39
Totale finanziamento sostegno a progetti strategici di interesse nazionale			***7.300.000***

AREA	*AMBITO*	*VOCI*
AZIONI CENTRALI	**funzionamento**	Spese per: - riunioni istituzionali CCM; acquisto materiale di cancelleria, riviste e libri; acquisto apparecchiature informatiche; piattaforma web e sito CCM; servizio "1500" emergenze sanitarie; servizio traduzione; - sistema di allerta rapido; sistemi di valutazione e monitoraggio delle procedure amministrative.
	personale	Spese per: - missioni; rimborso spese personale di prestito; medici sarsisti; personale a tempo determinato ex giubilari; corsi di formazione ed aggiornamento; corsi di formazione ed aggiornamento per personale USMAF e PIF.
	attività	Spese per: - predisposizione di risorse per fronteggiare le emergenze bioterristiche, comprese: l'mplementazione, il mantenimento e la gestione del deposito nazionale antidoti per la risposta sanitaria ad offese di tipo chimico da atti di terrorismo; attività di difesa civile nel settore NBCR; - sorveglianze epidemiologiche routinarie, ivi inclusa l'antibiotico-resistenza; Osservatorio nazionale screening - attività di informazione istituzionale al personale del SSN, della CRI e degli USMAF; sostegno alla rete USMAF; collaborazioni internazionali; supporto alle azioni centrali del PNP; informazione istituzionale espressamente destinate a promuovere e sostenere le attività del CCM, quali: pubblicazioni, convegni, seminari, ecc.; sostegno a progetti speciali (monitoraggio deroghe acque potabili; data-base dei componenti dei prodotti del tabacco); portale nazionale acque.
Totale finanziamento azioni centrali ***7.462.861***		
Totale complessivo ***26.762.861***		

9. Sviluppo progettuale

I partner e la procedura per poter proporre applicazioni al presente programma rimangono quelli stabiliti lo scorso anno; cambia, invece, per le ragioni illustrate in premessa, la tempistica. In questo senso:

- le Regioni – a seconda dei casi, singolarmente o in gruppo – raccolgono, vagliano e trasmettono entro il 15 aprile p.v. al Direttore operativo del CCM le proposte di progetto che danno concretezza alla programmazione 2010. Dette proposte, sotto forma di lettera d'intenti redatta secondo il formato CCM, possono vedere il coinvolgimento (oltre che delle strutture del SSN e delle Regioni medesime, dell'ISS, dell'ISPESL, dell'AGENAS, della Sanità militare, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, di Università e di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) anche di ogni altro Ente/Istituto/Fondazione/ONG/Associazione/Società scientifica/Agenzia internazionale/Società di consulenza, ecc., pertinenti alla progettualità prescelta;
- proposte di progetto, sotto forma di lettera d'intenti, possono essere presentate autonomamente anche da ISS, ISPESL ed AGENAS, con le medesime modalità e secondo la stessa tempistica valide per le Regioni;
- il Comitato scientifico del CCM esamina le lettere d'intenti pervenute;
- per le lettere d'intenti valutate positivamente dal Comitato scientifico il Direttore operativo provvede a richiedere la stesura del progetto esecutivo, redatto secondo la modellistica CCM;

- i Soggetti a cui sia stato richiesto il progetto esecutivo provvedono a trasmetterlo al Direttore operativo del CCM entro il 30 giugno p.v.;
- il Comitato scientifico del CCM esamina ed approva i progetti ritenuti congrui entro il 20 luglio p.v. per consentire al Comitato strategico di potersi esprimere nei termini stabiliti dal DPR 14 Maggio 2007, n. 86.

Da quanto sopra, si evidenzia, dunque, come ogni Soggetto interessato (come detto: strutture del SSN, Sanità militare, Istituti zooprofilattici sperimentali, Università, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero Ente/Istituto/Fondazione/ONG/Associazione/Società scientifica/Agenzia internazionale/Società di consulenza, ecc.) possa applicare al programma CCM 2010 solo previo avallo della competente Regione o di ISS, ISPESL ed AGENAS.

10. Criteri di ammissibilità/valutazione delle proposte

Nell'ambito della programmazione 2010 verranno prese in considerazione le proposte di applicazione che:

- non si configurino come progetti CCM in corso;
- riportino nel loro razionale - qualora la proposta rappresenti la prosecuzione di attività già promosse e concluse dal CCM o da altri Soggetti - i risultati ottenuti;
- non si configurino come progetti di ricerca eziologica primaria (per ciò che riguarda l'ambito della sorveglianza epidemiologica);
- non si configurino come progetti di ricerca (per ciò che riguarda l'ambito delle altre aree del sostegno al Piano nazionale della prevenzione e a Guadagnare salute e del sostegno a progetti strategici di interesse nazionale);
- presentino un piano finanziario ben dettagliato nel quale, comunque, non possono essere presenti spese di *overhead* o altre spese riconducibili a tale voce di costo.

In particolare, per ciò che riguarda l'ambito della sorveglianza epidemiologica, la valutazione delle proposte di applicazione terrà conto che esse:

- siano coerenti con le linee progettuali del presente programma[2];
- siano coerenti con la mission del CCM;
- siano a supporto di sorveglianze innovative e non *routinarie*;
- siano facilmente trasferibili nella pratica del SSN;
- abbiano il carattere di macroprogettualità;
- prevedano il coinvolgimento di più partner e altri Soggetti.

In particolare, per ciò che riguarda l'ambito delle altre aree del sostegno al Piano nazionale della prevenzione e a Guadagnare salute e del sostegno a progetti strategici di interesse nazionale, la valutazione delle proposte di applicazione terrà conto che esse:

- siano coerenti con le linee progettuali del presente programma[3];
- siano coerenti con la mission del CCM;
- promuovano interventi di provata efficacia;
- contengano – al loro interno - una fase di valutazione di impatto;
- siano facilmente trasferibili nella pratica del SSN;
- abbiano il carattere di macroprogettualità;
- prevedano il coinvolgimento di più partner e altri Soggetti.

[2] Al riguardo, le lettere d'intenti ed i progetti esecutivi devono riportare l'identificativo della linea progettuale cui si riferiscono, come da precedente tabella.

[3] Vedi nota 2.

10A08323
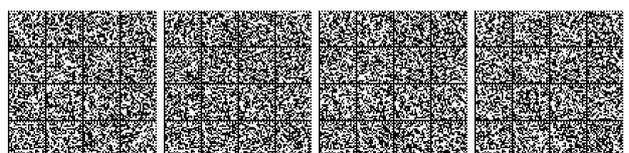
DECRETO 18 giugno 2010.

Rettifica del decreto 26 febbraio 2010 di riconoscimento, al sig. Jose Renju, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto DGRUPS n. 10387 del 26 febbraio 2010, con il quale il titolo di studio di infermiere conseguito in India dal sig. Jose Renju è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che nella premessa del decreto datato 26 febbraio 2010, per mero errore materiale, è stato indicato quale luogo di nascita dell'interessato «Chingavanan-Kerala» invece di «Chingavanam-Kerala»;

Vista l'istanza di rettifica del sig. Jose Renju datata 25 maggio 2010;

Ritenuto necessario provvedere alla rettifica;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto in data 26 febbraio 2010 con il quale si riconosce il titolo professionale di infermiere conseguito in India dal sig. Jose Renju, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere, è modificato nella premessa come segue: luogo di nascita dell'intereressato «Chingavanan-Kerala» rettificato in «Chingavanam-Kerala».

Art. 2.

Il decreto così rettificato dispiega efficacia a decorrere dal 26 febbraio 2010.

Roma, 18 giugno 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08184

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 30 giugno 2010.

Riclassificazione del medicinale «Fosfomicina Sandoz» (fosfomicina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1784/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società «Sandoz S.p.a.» è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Fosfomicina Sandoz»;
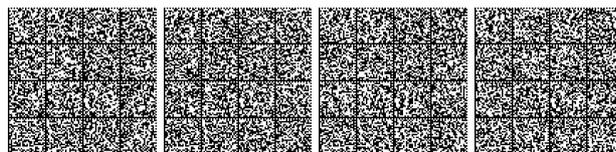
Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni di adulti 3 granulato per soluzione orale 1 e 2 bustine;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 27 aprile 2010;

Vista la deliberazione n. 14 del 25 maggio 2010 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FOSFOMICINA SANDOZ (fosfomicina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

adulti 3 g granulato per soluzione orale 1 bustina;

A.I.C. n. 037273036/M (in base 10), 13KHGD (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa); € 2,40;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,50;

adulti 3 g granulato per soluzione orale 2 bustine;

A.I.C. n. 037273048/M (in base 10), 13KHGS (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,82;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,05.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fosfomicina Sandoz» (fosfomicina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 giugno 2010

Il direttore generale: RASI

10A08383

DETERMINAZIONE 30 giugno 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Norvir» (ritonavir), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 393/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Norvir» (ritonavir) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 25 gennaio 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/96/016/005 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) 30 compresse;

EU/1/96/016/006 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) 60 compresse.

Titolare A.I.C.: Abbott Laboratories Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Abbott Laboratories Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 27 aprile 2010;

Vista la deliberazione n. 14 del 25 maggio 2010 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale NORVIR (ritonavir) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) 30 compresse - A.I.C. n. 030081057/E (in base 10) 0WQ011 (in base 32);

100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) 60 compresse - A.I.C. n. 030081069/E (in base 10) 0WQ01F (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Ritonavir» è indicato in associazione con altri farmaci antiretrovirali per il trattamento di pazienti affetti da HIV 1 (adulti e bambini di età superiore ai 2 anni).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Norvir» (ritonavir) è classificata come segue:

confezioni:

100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) 30 compresse - A.I.C. n. 030081057/E (in base 10) 0WQ011 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 23,90;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 39,44;

100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) 60 compresse - A.I.C. n. 030081069/E (in base 10) 0WQ01F (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 47,79;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 78,88.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Norvir» (ritonavir) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (RNRL).

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta su prescrizione di centri ospedalieri, dello specialista infettivologo o del pediatra.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 giugno 2010

Il direttore generale: RASI

10A08384

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Modifica alla direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva. (Deliberazione n. 96/2009)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico civile;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, così come parzialmente modificata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo), comma 189;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, riguardante l'istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda al CIPE la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, riguardante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265, e le successive modificazioni ed integrazioni introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, che, sostituendo l'art. 704 del Codice suddetto, prevede che l'E.N.A.C. ed il gestore stipulino un contratto di programma che recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualità e quella recata dall'art. 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha parzialmente modificato il sistema di tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, che reca ulteriori modifiche ed integrazioni alla parte aeronautica del Codice della navigazione e che, in particolare, sostituisce l'art. 704 di detto codice, prevedendo che l'E.N.A.C. ed il gestore stipulino un contratto di programma che recepisca la disciplina regolatoria emanata da questo Comitato per il settore aeroportuale in materia di investimenti, corrispettivi e qualità e quella recata dall'art. 11-*nonies* del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

Visto il regolamento (CE) 1107/2006 in data 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che, all'art. 3, reca specifiche disposizioni in materia di trasparenza delle tariffe aeree al fine di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza dei costi del servizio;

Visto l'art. 21-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, che, all'art. 3, dispone, sino al 31 dicembre 2009, tra l'altro, la sospensione dell'efficacia di norme che impongono adeguamenti automatici di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso d'inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti;

Vista la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 ed in particolare l'art.17, comma 34-*bis* che, al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale, individua specifiche procedure per l'approvazione dei contratti di programma relativi ad aeroporti con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui;

Vista la propria delibera 15 giugno 2007, n. 38 (Gazzetta Ufficiale n. 221/2007), di approvazione della «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva»;

Vista la propria delibera 27 marzo 2008, n. 51 (Gazzetta Ufficiale n. 128/2008), con la quale, in relazione ai contenuti della sentenza n. 51/2008 della Corte costituzionale e preso atto del parere reso della Conferenza unificata in data 26 marzo 2008, questo Comitato ha riapprovato con limitate modifiche il documento tecnico allegato alla citata delibera n. 38 del 2008;

Considerata la necessità di migliorare il livello qualitativo dei servizi aeroportuali italiani;

Considerato che gli investimenti infrastrutturali hanno effetti positivi, oltre che sulla qualità dei servizi offerti, anche sullo sviluppo della concorrenza tra gli scali;
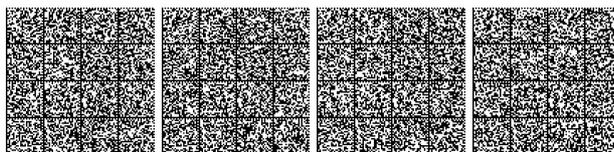
Considerato che la direttiva 2009/12/CE, nel premettere che il prefinanziamento è una delle modalità possibili per la remunerazione degli investimenti, invita gli Stati membri che adottano tale modalità ad istituire proprie misure di salvaguardia;

Considerato opportuno, in ragione del contesto economico, adottare misure per l'accelerazione e anticipazione degli investimenti nel settore, anche tramite il meccanismo del prefinanziamento, nelle more del completamento della procedura di stipula dei contratti di programma;

Ritenuto, pertanto, di disciplinare, con opportune misure di salvaguardia nel rispetto del principio di aderenza delle tariffe ai costi, anticipazioni tariffarie dei diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri vincolate all'effettuazione in autofinanziamento di investimenti infrastrutturali con carattere di urgenza relativi all'esercizio delle attività aeronautiche;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Il documento tecnico intitolato «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva» allegato alla propria delibera 15 giugno 2007, n. 38, richiamata in premessa, è modificato come di seguito: dopo il paragrafo 4.2 è aggiunto il seguente:

«4.3 - Anticipazione tariffaria. — Nelle more della stipula dei contratti di programma di cui al paragrafo 5.2 e di cui all'art. 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è autorizzata una anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE, nel limite massimo di euro tre per passeggero in partenza, vincolata all'effettuazione in autofinanziamento di nuovi investimenti infrastrutturali urgenti relativi all'esercizio delle attività aeronautiche, alle seguenti condizioni:

a) presentazione ad E.N.A.C., da parte delle società concessionarie, di istanza corredata da un Piano di sviluppo ed ammodernamento aeroportuale con allegato elenco delle opere ritenute urgenti ed indifferibili, nonché relativo cronoprogramma;

b) validazione da parte di E.N.A.C. dei Piani di sviluppo di cui alla lettera *a)* in ordine alla loro cantierabilità, necessità, urgenza, congruità e sostenibilità economica, nonché conseguente proposta da parte di E.N.A.C. della misura di cui alla lettera *c)*;

c) determinazione annuale dal 2010 della misura effettiva della anticipazione tariffaria con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata, correlata ai Piani di sviluppo validati in funzione dei seguenti parametri:

fabbisogno relativo ai costi riconosciuti degli interventi validati da E.N.A.C relativi al periodo regolatorio;

volume delle unità di carico (WLU) registrate nel singolo aeroporto quali risultanti dall'ultimo Annuario statistico pubblicato da E.N.A.C.;

d) accantonamento delle entrate conseguenti alla anticipazione tariffaria nel bilancio delle società concessionarie, in apposito fondo vincolato di bilancio;

e) svincolo delle somme accantonate a fronte dell'effettiva realizzazione da parte delle società concessionarie degli investimenti urgenti e sulla base di SAL (Stati di avanzamento lavori) convalidati da E.N.A.C.;

f) utilizzabilità, nell'ambito dei contratti di programma, delle somme che restano accantonate, da parte delle società concessionarie, ove queste ultime, nel termine di sei mesi dalla validazione di cui alla lettera *b)*, depositino tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto di programma e, entro un anno dal deposito della documentazione, stipulino i contratti di programma.

La misura della anticipazione determinata ai sensi del punto *c)* può contenere anche i costi riconosciuti delle opere autofinanziate dalle società concessionarie, relativi a progetti approvati da E.N.A.C., realizzati o in corso di realizzazione, che non risultino remunerati dalle tariffe vigenti, secondo i criteri e le modalità di cui alla presente direttiva.

Qualora nei termini di cui alla lettera *f)* non venga effettuato il deposito della documentazione ovvero non vengano stipulati i contratti di programma, l'anticipazione tariffaria decade.

L'anticipazione tariffaria decade, altresì, nel caso di mancato avvio della realizzazione degli investimenti nei termini e modalità fissati dal piano di investimenti e dal relativo cronoprogramma e non può essere rinnovata oltre l'anno successivo alla chiusura, da parte di E.N.A.C., del procedimento di consultazione pubblica sul contratto di programma previsto dalla disciplina vigente.

In caso di decadenza dell'anticipazione tariffaria, le somme iscritte dalla società concessionaria nel fondo di bilancio vincolato sono trasferite a E.N.A.C. e da questa versate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, su apposito conto di Tesoreria, dove le stesse restano vincolate all'effettuazione degli investimenti previsti ovvero, in difetto, di altri interventi infrastrutturali nel sedime aeroportuale di competenza della società concessionaria, su disposizione di E.N.A.C.
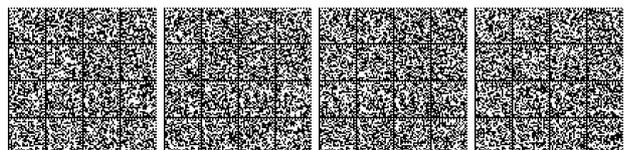
In caso di mancata presentazione del Piano di sviluppo di cui alla lettera *a)* del primo comma non si farà luogo in alcun caso alla anticipazione tariffaria.

Il Fondo vincolato presso la società concessionaria è rivalutato annualmente alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark. In sede di stipula dei contratti di programma, gli investimenti realizzati mediante utilizzi del Fondo non producono ulteriori aumenti tariffari o costi imputabili ai sensi del paragrafo 3.1. Al termine della concessione, le somme affluite al fondo, eventualmente non ancora utilizzate, sono trasferite al subentrante, con mantenimento del vincolo di destinazione, o, in difetto, a E.N.A.C.

2. Restano confermate tutte le altre determinazioni della delibera n. 38/2007, e dell'allegato che ne è parte integrante, non modificate con la presente delibera.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari,registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 317

10A08509

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione dell'Agenzia consolare onoraria in Edirne (Turchia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

L'Agenzia Consolare onoraria in Edirne (Turchia) è soppressa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2010

Il direttore generale: SANFELICE DI MONTEFORTE

10A08214

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicazioni del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato, di importo pari o inferiore a Euro 51.645.689,91 ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale stabilisce che: «in deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso massimo applicabile deve essere preventivamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalità non risultassero applicate l'eventuale maggior costo graverò sui soggetti stessi»;

Vista la comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2010;

Ritenuto necessario modificare i parametri di riferimento e i segmenti di durata dei mutui in relazione alle mutate condizioni di mercato;

Comunica

che ai sensi e per gli effetti del citato art. 45, comma 32, fino a nuova comunicazione, il costo globale annuo dei mutui con onere a carico dello Stato da stipulare a tasso fisso o a tasso variabile per un importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91, non può essere superiore, per le rispettive scadenze, a quello di seguito indicato:

Scadenza mutui	Tasso fisso	Tasso variabile
Fino a 10 anni	Swap 7 Y + 1,00%	Euribor 6 mesi + 1,10%
Fino a 15 anni	Swap 10 Y +1,40%	Euribor 6 mesi + 1,45%
Fino a 20 anni	Swap 12 Y + 1,50%	Euribor 6 mesi + 1,50%
Fino a 25 anni	Swap 15 Y + 1,60%	Euribor 6 mesi + 1,65%
Oltre 25 anni	Swap 20 Y + 1,60%	Euribor 6 mesi + 1,75%

Il tasso Euribor applicabile ai mutui è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi. I tassi Swap sono i tassi verso Euribor fissati a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. L'Euribor è riportato alla pagina Euribor01 del circuito Reuters, i tassi swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS - EUR. La presente comunicazione sostituisce la precedente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2010.

10A08600

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fatroximin endomammaria asciutta».

Provvedimento n. 122 del 21 giugno 2010

Specialità medicinale per uso veterinario FATROXIMIN endomammaria asciutta.

Confezioni:

4 tubi siringa da 5 ml - A.I.C. n. 100077015;

12 tubi siringa da 5 ml - A.I.C. n. 100077039.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di attesa per il latte bufalino.

Si autorizza la modifica dei tempi di attesa per il latte bufalino da 72 ore (6 mungiture) a zero ore.

I tempi di attesa autorizzati sono ora i seguenti:

bovine e bufale:

carni e visceri: zero giorni;

latte: zero ore (zero mungiture).

Non utilizzare a scopo alimentare le mammelle degli animali trattati.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08335

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Cryomarex Rispens e Mdvax».

Provvedimento n. 123 del 21 giugno 2010

Specialità medicinali per uso veterinario ad azione immunologica CRYOMAREX RISPENS e MDVAX.

«Cryomarex Rispens» - confezioni:

fiala da 1.000 dosi - A.I.C. n. 100305022;

fiala da 2.000 dosi - A.I.C. n. 100305010.

«Mdvax» - confezioni:

fiala da 1.000 dosi - A.I.C. n. 101182018;

fiala da 2.000 dosi - A.I.C. n. 101182020.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano, codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: tipo IA.n.5 - Modifica del nome del fabbricante del prodotto finito, responsabile per tutto il processo produttivo incluso rilascio dei lotti, a seguito di cessione dell'officina di produzione sita in Chignolo Po, s.s. 234 per Cremona km 28,2.

Si autorizza, a seguito della cessione della ditta Merial dell'officina di produzione del prodotto finito, responsabile di tutto il processo produttivo incluso il rilascio lotti, la modifica del nome del fabbricante: da «Merial Italia S.p.a.» a «Izo S.p.a.».

L'indirizzo resta invariato.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08336

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, all'organismo Ingegneria & Certificazioni Sas di Viola Maria Paola & C., in Biella.

Con decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Ingegneria & Certificazioni Sas di Viola Maria Paola & C. Piazza A. Battiani 4 - Biella.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 2 aprile 2010.

10A08182

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Azoto Protossido Eurogas»

Estratto determinazione V&A/N n. 1389 del 23 giugno 2010

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:**AZOTO PROTOSSIDO EUROGAS**, nelle forme e confezioni sotto riportate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:
" gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi da 30 kg;
" gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi da 7,5 kg;
" gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi da 4 kg;
" gas medicinale liquefatto" pacco bombola da 14 bombole in acciaio con valvola vi da 30 kg

TITOLARE AIC: EUROGAS S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Via Pradazzo, 22, 26012 - Castelleone (CR), Italia, Codice fiscale 00113930192

Confezione: " gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi da 30 kg
AIC n° 039295011 (in base 10) 15H613 (in base 32)

Confezione: " gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi da 7,5 kg
AIC n° 039295023 (in base 10) 15H61H (in base 32)

Confezione: " gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi da 4 kg
AIC n° 039295035 (in base 10) 15H61V (in base 32)

Confezione: " gas medicinale liquefatto" pacco bombola da 14 bombole in acciaio con valvola vi da 30 kg
AIC n° 039295047 (in base 10) 15H627 (in base 32)

Forma Farmaceutica: gas medicinale liquefatto
Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di fabbricazione
Principio Attivo: azoto protossido
Produttori del principio attivo:
Eurogas S.R.L. – Via Pradazzo, 22 – 26012 Castelleone (CR)
Produttori del prodotto finito (tutte le fasi)
Eurogas S.R.L. – Via Pradazzo, 22 – 26012 Castelleone (CR)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
In anestesia, in combinazione con altri anestetici somministrati per via inalatoria o per via endovenosa.
In analgesia/sedazione in tutte le condizioni nelle quali sia richiesto sollievo del dolore/sedazione a insorgenza rapida e a rapida caduta di effetto (interventi chirurgici di breve durata, traumatologia, ustioni, odontoiatria, otorinolaringoiatria, parto).

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ D'IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: AIC n° 039295011 - " gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi da 30 kg**-OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039295023 - " gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi da 7,5 kg**-OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039295035 - " gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi da 4 kg**-OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039295047 - " gas medicinale liquefatto" pacco bombola da 14 bombole in acciaio con valvola vi da 30 kg**-OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Le confezioni autorizzate con la presente determinazione sono provvisoriamente classificate in classe C ai fini della rimborsabilità ed in classe OSP ai fini della fornitura, in attesa della conclusione della procedura di contrattazione, i cui termini saranno riportati in una successiva determinazione.

SMALTIMENTO SCORTE
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 giorni a decorrere dal 01/07/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: La presente determinazione, in vigore dal 01/07/2010, sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana .
E' fatto salvo un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/07/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati secondo quanto previsto dalla presente determinazione.

10A08322

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Azoto Protossido Linde Medicale»

Estratto determinazione V&A/N n. 1390 del 23 giugno 2010

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:**AZOTO PROTOSSIDO LINDE MEDICALE**, nelle forme e confezioni sotto riportate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

"gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola erogatrice da 3,8 kg;
"gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola erogatrice da 7,5 kg;
"gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola erogatrice da 30 kg;
"gas medicinale liquefatto" pacco bombola da 12 bombole in acciaio con valvola erogatrice da 450 kg;
"gas medicinale liquefatto" contenitore criogenico fisso da 1125 kg;
"gas medicinale liquefatto" contenitore criogenico fisso da 2250 kg

TITOLARE AIC: LINDE MEDICALE S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Via Guido Rossa, 3, 20010 - Arluno (MI) Italia, Codice Fiscale 04411460639

Confezione: "gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola erogatrice da 3,8 kg
AIC n° 039294018 (in base 10) 15H522 (in base 32)

Confezione: "gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola erogatrice da 7,5 kg
AIC n° 039294020 (in base 10) 15H524 (in base 32)

Confezione: "gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola erogatrice da 30 kg
AIC n° 039294032 (in base 10) 15H52J (in base 32)

Confezione: "gas medicinale liquefatto" pacco bombola da 12 bombole in acciaio con valvola erogatrice da 450 kg
AIC n° 039294044 (in base 10) 15H52W (in base 32)

Forma Farmaceutica: gas medicinale liquefatto
Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di fabbricazione
Principio Attivo: azoto protossido
Produttori del principio attivo:
AGA AS – Vermlandsgade, 55 – DK 2300 Copenhagen (Danimarca)
Linde Gaz Magyarorszag ZRT– Carl von Linde ut 1 – H-9653 Repcelak (Ungheria)
Produttori del prodotto finito (tutte le fasi):
Linde Gas Italia srl – Via Pio Semeghini, 38 – Roma
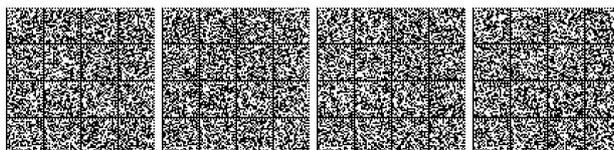
Confezione: "gas medicinale liquefatto" contenitore criogenico fisso da 1125 kg
AIC n° 039294057 (in base 10) 15H539 (in base 32)

Confezione: "gas medicinale liquefatto" contenitore criogenico fisso da 2250 kg
AIC n° 039294069 (in base 10) 15H53P (in base 32)

Forma Farmaceutica: gas medicinale liquefatto
Validità Prodotto Integro: 3 mesi dalla data di fabbricazione
Principio Attivo: azoto protossido
Produttori del principio attivo:
AGA AS – Vermlandsgade, 55 – DK 2300 Copenhagen (Danimarca)
Linde Gaz Magyarorszag ZRT– Carl von Linde ut 1 – H-9653 Repcelak (Ungheria)
Produttori del prodotto finito (tutte le fasi):
Linde Gas Italia srl – Via Pio Semeghini, 38 – Roma
AGA AS – Vermlandsgade, 55 – DK 2300 Copenhagen (Danimarca)
Linde Gaz Magyarorszag ZRT– Carl von Linde ut 1 – H-9653 Repcelak (Ungheria)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
In anestesia, in combinazione con altri anestetici somministrati per via inalatoria o per via endovenosa.
In analgesia/sedazione in tutte le condizioni nelle quali sia richiesto sollievo del dolore/sedazione a insorgenza rapida e a rapida caduta di effetto (interventi chirurgici di breve durata, traumatologia, ustioni, odontoiatria, otorinolaringoiatria, parto).

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ D'IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: AIC n° 039294018 - "gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola erogatrice da 3,8 kg-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039294020 - "gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola erogatrice da 7,5 kg-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039294032 - "gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola erogatrice da 30 kg-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C
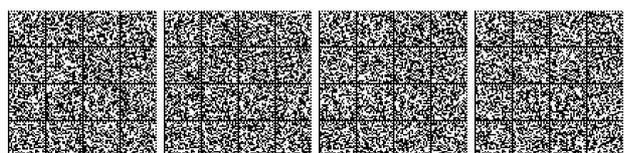
Confezione: AIC n° 039294044 - "gas medicinale liquefatto" pacco bombola da 12 bombole in acciaio con valvola erogatrice da 450 kg**-OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039294057 - "gas medicinale liquefatto" contenitore criogenico fisso da 1125 kg**-OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039294069 - "gas medicinale liquefatto" contenitore criogenico fisso da 2250 kg**-OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Le confezioni autorizzate con la presente determinazione sono provvisoriamente classificate in classe C ai fini della rimborsabilità ed in classe OSP ai fini della fornitura, in attesa della conclusione della procedura di contrattazione, i cui termini saranno riportati in una successiva determinazione.

SMALTIMENTO SCORTE
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 giorni a decorrere dal 01/07/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: La presente determinazione, in vigore dal 01/07/2010, sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana .
E' fatto salvo un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/07/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati secondo quanto previsto dalla presente determinazione.

10A08321

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Azoto Protossido Medicair»

Estratto determinazione V&A/N n. 1391 del 23 giugno 2010

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:**AZOTO PROTOSSIDO MEDICAIR**, nelle forme e confezioni sotto riportate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:
"gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi da 0,38 kg;
"gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi da 0,75 kg;
"gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi da 2,25 kg;
"gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi o vp da 4 kg;
"gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi da 7,5 kg;
"gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi da 30 kg;
"gas medicinale liquefatto" contenitore criogenico fisso da 500 kg;
"gas medicinale liquefatto" contenitore criogenico fisso da 700 kg;
"gas medicinale liquefatto" contenitore criogenico fisso da 1500 kg;
"gas medicinale liquefatto" contenitore criogenico fisso da 3000 kg;
"gas medicinale liquefatto" contenitore criogenico fisso da 5000 kg;
"gas medicinale liquefatto" contenitore criogenico fisso da 10.000 kg

TITOLARE AIC: MEDICAIR ITALIA S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Via Mattei snc, 20010 - Pogliano Milanese - (MI) Italia, Codice Fiscale 05912670964

Confezione: "gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi da 0,38 kg
AIC n° 039299019 (in base 10) 15H9YC (in base 32)

Confezione: "gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi da 0,75 kg
AIC n° 039299021 (in base 10) 15H9YF (in base 32)

Confezione: "gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi da 2,25 kg
AIC n° 039299033 (in base 10) 15H9YT (in base 32)

Confezione: "gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi o vp da 4 kg
AIC n° 039299045 (in base 10) 15H9Z5 (in base 32)

Confezione: "gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi da 7,5 kg
AIC n° 039299058 (in base 10) 15H9ZL (in base 32)

Confezione: "gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi da 30 kg
AIC n° 039299060 (in base 10) 15H9ZN (in base 32)

Forma Farmaceutica: gas medicinale liquefatto
Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di fabbricazione
Principio Attivo: azoto protossido
Produttori del principio attivo:
Alfa Ossigeno S.r.L. – Via delle Industrie, 9 – Fisciano (Sa)
Eurogas S.r.L. – Via Pradazzo, 22 – 26012 Castelleone (CR)
Produttori del prodotto finito (tutte le fasi):
Alfaossigeno Srl – Via delle Industrie, 9 – Fisciano (Sa)
Eurogas S.R.L. – Via Pradazzo, 22 – 26012 Castelleone (CR)
Medicair Italia srl – Via Torquato Tasso, 29 – Pogliano Milanese (MI)

Confezione: "gas medicinale liquefatto" contenitore criogenico fisso da 500 kg
AIC n° 039299072 (in base 10) 15HB00 (in base 32)

Confezione: "gas medicinale liquefatto" contenitore criogenico fisso da 700 kg
AIC n° 039299084 (in base 10) 15HB0D (in base 32)

Confezione: "gas medicinale liquefatto" contenitore criogenico fisso da 1500 kg
AIC n° 039299096 (in base 10) 15HB0S (in base 32)

Confezione: "gas medicinale liquefatto" contenitore criogenico fisso da 3000 kg
AIC n° 039299108 (in base 10) 15HB14 (in base 32)

Confezione: "gas medicinale liquefatto" contenitore criogenico fisso da 5000 kg
AIC n° 039299110 (in base 10) 15HB16 (in base 32)

Confezione: "gas medicinale liquefatto" contenitore criogenico fisso da 10.000 kg
AIC n° 039299122 (in base 10) 15HB1L (in base 32)

Forma Farmaceutica: gas medicinale liquefatto
Validità Prodotto Integro: 3 mesi dalla data di fabbricazione
Principio Attivo: azoto protossido
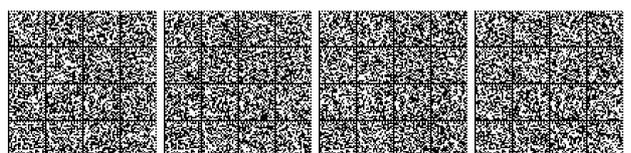
Produttori del principio attivo:
Alfa Ossigeno S.r.L. – Via delle Industrie, 9 – Fisciano (Sa)
Eurogas S.r.L. – Via Pradazzo, 22 – 26012 Castelleone (CR)
Produttori del prodotto finito (tutte le fasi):
Alfa Ossigeno S.r.L. – Via delle Industrie, 9 – Fisciano (Sa)
Eurogas S.r.L. – Via Pradazzo, 22 – 26012 Castelleone (CR)
Medicair Italia S.r.L. – Via Torquato Tasso, 29 – Pogliano Milanese (MI)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
In anestesia, in combinazione con altri anestetici somministrati per via inalatoria o per via endovenosa.
In analgesia/sedazione in tutte le condizioni nelle quali sia richiesto sollievo del dolore/sedazione a insorgenza rapida e a rapida caduta di effetto (interventi chirurgici di breve durata, traumatologia, ustioni, odontoiatria, otorinolaringoiatria, parto).

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ D'IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: AIC n° 039299019 - "gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi da 0,38 kg**-OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039299021 - "gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi da 0,75 kg**-OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039299033 - "gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi da 2,25 kg**-OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039299045 - "gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi o vp da 4 kg-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039299058 - "gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi da 7,5 kg-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039299060 - "gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi da 30 kg-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039299072 - "gas medicinale liquefatto" contenitore criogenico fisso da 500 kg-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039299084 - "gas medicinale liquefatto" contenitore criogenico fisso da 700 kg-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039299096 - "gas medicinale liquefatto" contenitore criogenico fisso da 1500 kg-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C
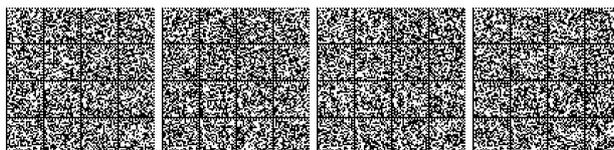
Confezione: AIC n° 039299108 - "gas medicinale liquefatto" contenitore criogenico fisso da 3000 kg**-OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039299110 - "gas medicinale liquefatto" contenitore criogenico fisso da 5000 kg**-OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039299122 - "gas medicinale liquefatto" contenitore criogenico fisso da 10.000 kg**-OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Le confezioni autorizzate con la presente determinazione sono provvisoriamente classificate in classe C ai fini della rimborsabilità ed in classe OSP ai fini della fornitura, in attesa della conclusione della procedura di contrattazione, i cui termini saranno riportati in una successiva determinazione.

SMALTIMENTO SCORTE
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 giorni a decorrere dal 01/07/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: La presente determinazione, in vigore dal 01/07/2010, sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana .
E' fatto salvo un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/07/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati secondo quanto previsto dalla presente determinazione.

10A08320

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Azoto Protossido Ossigas»

Estratto determinazione V&A/N n. 1392 del 23 giugno 2010

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:**AZOTO PROTOSSIDO OSSIGAS**, nelle forme e confezioni sotto riportate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

" gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi da 30 kg;
" gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi da 7,5 kg

TITOLARE AIC: OSSIGAS S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Via Circumvallazione Esterna, 33, 80017 - Melito Di Napoli (NA) Italia, Codice Fiscale 05543920630

Confezione: " gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi da 30 kg
AIC n° 039289018 (in base 10) 15H05U (in base 32)

Confezione: " gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi da 7,5 kg
AIC n° 039289020 (in base 10) 15H05W (in base 32)

Forma Farmaceutica: gas medicinale liquefatto
Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di fabbricazione
Principio Attivo: azoto protossido
Produttori del principio attivo:
Alfa Ossigeno S.r.L. – Via delle Industrie, 9 – Fisciano (Sa)
Eurogas S.r.L. – Via Pradazzo, 22 – 26012 Castelleone (CR)
Produttori del prodotto finito (tutte le fasi):
Ossigas S.r.L. – Via Circonvallazione esterna, 33, 80017 - Melito Di Napoli (NA)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

In anestesia, in combinazione con altri anestetici somministrati per via inalatoria o per via endovenosa.
In analgesia/sedazione in tutte le condizioni nelle quali sia richiesto sollievo del dolore/sedazione a insorgenza rapida e a rapida caduta di effetto (interventi chirurgici di breve durata, traumatologia, ustioni, odontoiatria, otorinolaringoiatria, parto).

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ D'IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: AIC n° 039289018 - " gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi da 30 kg **-OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039289020 - " gas medicinale liquefatto" bombola in acciaio con valvola vi da 7,5 kg **-OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Classe di rimborsabilità:
C

Le confezioni autorizzate con la presente determinazione sono provvisoriamente classificate in classe C ai fini della rimborsabilità ed in classe OSP ai fini della fornitura, in attesa della conclusione della procedura di contrattazione, i cui termini saranno riportati in una successiva determinazione.

SMALTIMENTO SCORTE
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 giorni a decorrere dal 01/07/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: La presente determinazione, in vigore dal 01/07/2010, sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana .
E' fatto salvo un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/07/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati secondo quanto previsto dalla presente determinazione.

10A08319

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro per la sequenza contrattuale dell'articolo 29 del C.C.N.L. del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico e amministrativa del Servizio sanitario nazionale sottoscritto il 17 ottobre 2008.

In data 6 maggio 2010 alle ore 17.00, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dell'area dirigenziale III, nelle persone di:

Per l'A.Ra.N.:

nella persona del Commissario Straordinario:

cons. Antonio Naddeo ***firmato***

e le seguenti:

Organizzazioni sindacali	**Confederazioni sindacali**
CGIL FP ***firmato***	**CGIL** ***non firmato***
CISL FPS COSIADI ***firmato***	**CISL** ***firmato***
UIL FPL ***non firmato***	**UIL** ***non firmato***
SNABI SDS ***firmato***	**COSMED** ***firmato***
SINAFO ***firmato***	
AUPI ***firmato***	**CONFEDIR** ***firmato***
FEDIR SANITA' ***firmato***	
FP CIDA ***firmato***	**CIDA** ***firmato***

Al termine della riunione le parti sopraccitate hanno sottoscritto il CCNL per la sequenza contrattuale dell'art. 29 del CCNL del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale sottoscritto il 17.10.2008, nel testo che segue.
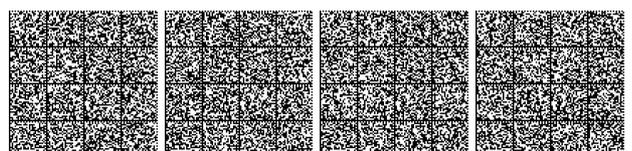
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CONTRATTO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL 17 OTTOBRE 2008

TITOLO I

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Campo di applicazione, durata e decorrenze

1. Il presente contratto collettivo nazionale riguarda la sequenza contrattuale prevista dall'art. 29 del CCNL del 17 ottobre 2008 e si applica a tutti i dirigenti del ruolo Sanitario, Professionale, Tecnico e Amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall'art. 10 del CCNQ dell'11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, terzo alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1 febbraio 2008.

2. Sono confermati i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 del CCNL 17.10.2008.

TITOLO II

CAPO I

Art. 2

Coordinamento regionale

1. All'art. 5 , comma 1, del CCNL del 17 ottobre 2008, dall'entrata in vigore del presente contratto, sono aggiunte le seguenti materie:
   m) i criteri generali per la determinazione della tariffa percentuale, di cui all'art. 57, comma 2, lett. i) del CCNL 8.6.2000, nonché per l'individuazione delle discipline della dirigenza sanitaria che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;
   n) le indicazioni in tema di articolo 16, comma 4 del presente contratto relativo all'assistenza umanitaria, all'emergenza e alla cooperazione.
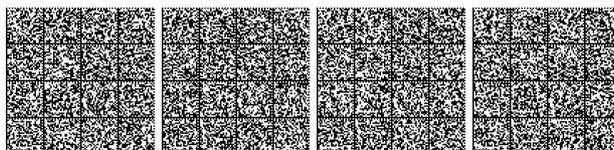
2. All'art. 5 del CCNL del 17 ottobre 2008, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, al termine del comma 6 è aggiunto il seguente capoverso:

   "Le Regioni inoltre, svolgono opportuni confronti e verifiche con le OO.SS. al fine di valutare, sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro precario e flessibile, tenuto conto della garanzia di continuità nell'erogazione dei LEA".

3. Nell'ambito del coordinamento regionale di cui all'art. 5 del CCNL del 17.10.2008, saranno effettuate le opportune verifiche ai fini dell'individuazione delle risorse da destinare ai progetti per il miglioramento dei servizi all'utenza e delle relative modalità attuative, secondo quanto previsto dall'art. 12 del CCNL del biennio 2008-2009 siglato in data 6 maggio 2010.

Art. 3

Disposizioni in materia di contrattazione integrativa

1. Le Aziende sono tenute ad attivare la contrattazione integrativa, secondo le modalità ed i tempi previsti dall'art. 4 del CCNL del 17 ottobre 2008, al fine di adottare, nel quadro della massima trasparenza dei ruoli e delle responsabilità delle parti, scelte condivise nelle materie alla stessa demandate, anche nell'ottica di conseguire il miglioramento qualitativo dei servizi e dei livelli assistenziali, tenuto conto degli obiettivi prioritari di ciascuna Azienda.

2. Nell'ambito della Conferenza Permanente, istituita presso le Regioni ai sensi dell'art. 6 del CCNL del 3 novembre 2005, si provvederà a verificare gli andamenti della contrattazione integrativa allo scopo di analizzarne i risultati ed individuare gli eventuali elementi ostativi alla concreta attuazione della stessa. Nei casi di mancato avvio delle trattative, la Conferenza potrà, inoltre, formulare proposte e fornire indicazioni al fine di favorire l'attivazione delle stesse da parte dell'Aziende.

3. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i l'ARAN evidenzia le eventuali criticità in relazione alla contrattazione integrativa delle Aziende o degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale nell'ambito del rapporto annuale, da inviare al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'Economia e finanze, nonché al Comitato di settore.
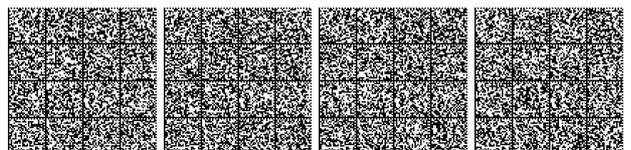
TITOLO II

RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I

Art. 4

Disposizioni in materia di funzioni dirigenziali

1. Ad integrazione di quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali in tema di incarichi e ferma restando la competenza dell'azienda in merito alla graduazione delle funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 50 del CCNL 5.12.1996, come modificato dall'art. 26 del CCNL 8.6.2000, si precisa che:
   - l'incarico di direzione di struttura semplice, ed in particolare quella dipartimentale, include necessariamente la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali, che deve essere prevalente rispetto agli altri criteri e parametri. Ove previsto dagli atti di organizzazione interna, lo stesso può comportare, inoltre, la responsabilità di gestione diretta di risorse finanziarie;
   - l'incarico di natura professionale di cui all'art. 27, comma 1, lett. c) del CCNL 8.6.2000 prevede in modo prevalente rispetto agli altri criteri e parametri, responsabilità tecnico-specialistiche.

2. L'incarico dirigenziale di natura gestionale o professionale si perfeziona solo a seguito della stipula del contratto individuale con le modalità di cui all'art. 13 del CCNL 8.6.2000 come integrato dall'art. 24, comma 6 del CCNL 3.11.2005 e secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 5 del CCNL 8.6.2000, come integrato dall'art. 24, comma 7 del CCNL 3.11.2005.

3. I valori massimi delle fasce di cui agli artt. 54 e 55 del CCNL 5.12.1996, come modificati dall'art. 40, comma 10 del CCNL 8.6.2000, sono così rideterminati, nei limiti delle disponibilità del fondo di competenza:

- Fascia a) dell'art. 54: € 50.000,00
- Fascia b) dell'art. 54: € 42.000,00
- Fascia a) dell'art. 55: € 42.000,00
- Fascia b) dell'art. 55: € 30.000,00

4. Il comma 9 dell'art. 40 del CCNL 8.6.2000 è così modificato: le parole "è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%" sono sostituite dalle seguenti: "senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Azienda è prevista una maggiorazione fra il 30 % ed il 50%".

5. Al comma 5 dell'art. 27 del CCNL dell'8 giugno 2000, primo rigo, l'espressione "quelle strutture" viene così sostituita: "quelle strutture di carattere gestionale"
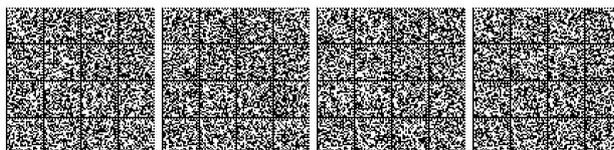
CAPO II

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

Art. 5

Principi generali

1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione spettanti alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia ed al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle Aziende ed enti del SSN, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinare per i dirigenti, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele al dirigente medesimo, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 150/2009.

2. Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, disciplinata dall'art. 15/ter del d.lgs. n. 502 del 1992, che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati, nonché la capacità professionale, le prestazioni e le competenze organizzative dei dirigenti. Quest'ultima viene accertata secondo le procedure e mediante gli organismi previsti nell'ambito del sistema di valutazione di cui agli artt. 25 e segg. del CCNL del 3 novembre 2005.

3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di cui all'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare.

4. Per la responsabilità disciplinare, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, individuate dal presente CCNL, sono applicate secondo i principi e i criteri definiti dal presente CCNL medesimo, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.lgs. 150/2009, con particolare riferimento alla regolamentazione del procedimento disciplinare. L'irrogazione della sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi, deve essere tempestivamente comunicata al dirigente e, al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche, non può essere applicata una sanzione di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo.

Art. 6

Obblighi del dirigente

1. Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità.

2. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando costantemente nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, allegato al CCNL del 3.11.2005, di cui si impegna a osservare tutte le disposizioni nonché, dei codici di comportamento adottati dalle Aziende ai sensi dell'art. 54, comma 5 del d.lgs. 165/2001 e di quanto stabilito nelle Carte dei Servizi.

3. Il dirigente, tenuto conto della necessità di garantire la migliore qualità del servizio, deve, in particolare:

a) assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro, e delle disposizioni contrattuali, nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'Azienda e perseguire direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere, dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;
b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
c) nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali, all'interno dell'Azienda con gli altri dirigenti e con gli addetti alla struttura, astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possano nuocere all'immagine dell'Azienda;
d) nell'ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al proprio ruolo, organizzando ed assicurando la presenza in servizio correlata alle esigenze della propria struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato, nel rispetto della normativa contrattuale e legislativa vigente;
e) astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei conviventi;
f) sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell'attività del personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura cui è preposto, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa l'attivazione dell'azione disciplinare, secondo le disposizioni vigenti;
g) informare l'Azienda di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale, quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l'Azienda;
h) astenersi dal chiedere o accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d'uso, purché di modico valore;
i) garantire, per quanto nei suoi poteri e nei suoi obblighi, il massimo rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell'assistenza al paziente nell'arco delle 24 ore, nell'ambito delle funzioni assegnate al dirigente, nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
j) assicurare la massima diligenza nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche;
k) rispettare le norme di legge, contrattuali ed aziendali in materia di espletamento dell'attività libero professionale;
l) rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione per l'assenza per malattia
m) assolvere diligentemente e prontamente agli obblighi a lui ascrivibili in merito alla certificazione delle assenze per malattia.

4. Il dirigente è tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all'attività amministrativa, informazione all'utenza, autocertificazione, protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nonché di divieto di fumo.
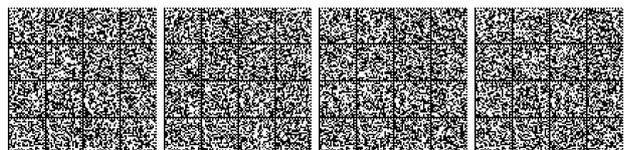
5. In materia di incompatibilità, resta fermo quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche con riferimento all'art. 1, comma 60 e segg. della legge 662 del 1996.

6. L'art. 14 del CCNL del 17 ottobre 2008 è disapplicato.

Art. 7

Sanzioni e procedure disciplinari

1. Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati nell'art. 6 (obblighi del dirigente), secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

    a) censura scritta
    b) sanzione pecuniaria;
    c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell'art. 8 (codice disciplinare)
    d) licenziamento con preavviso
    e) licenziamento senza preavviso.

2. Per l'individuazione dell'autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari della dirigenza e per le forme e i termini del procedimento disciplinare, trovano applicazione le previsioni dell'art. 55 bis del d.lgs. 165/2001.

3. Per le infrazioni di minore gravità fino alla sospensione dal servizio non superiore a dieci giorni, il titolare del potere disciplinare è, ai sensi dell'art. 55/bis, comma 2, il dirigente responsabile della struttura cui l'interessato è formalmente assegnato. Per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi della sospensione dal servizio per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare viene svolto dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55/bis, comma 4.

4. Nei casi stabiliti dall'art. 55, comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, il soggetto competente ad assumere le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare è il direttore generale o chi da lui delegato.

5. Nell'ambito del procedimento disciplinare previsto dall'art. 55/bis del d.lgs. 165/2001 come introdotto dal d.lgs. n. 150/2009, la contestazione dell'addebito deve essere specifica e tempestiva, nel rispetto dei termini temporali previsti dalla legge, nonché contenere l'esposizione chiara e puntuale dei fatti in concreto verificatisi, al fine di rendere edotto il dirigente degli elementi a lui addebitati e consentire allo stesso di esercitare il diritto di difesa.

6. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.

7. I provvedimenti di cui al presente articolo non sollevano il dirigente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso, compresa la responsabilità dirigenziale, che verrà accertata nelle forme previste dal sistema di valutazione.
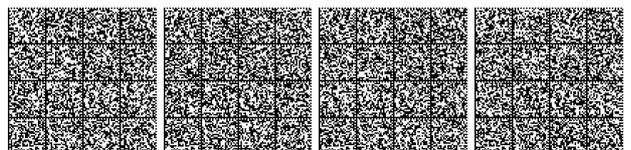
Art. 8

Codice disciplinare

1. Le Aziende sono tenute al rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza. A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo al tipo e all'entità di ciascuna delle sanzioni:

- l' intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità dell'evento;
- la rilevanza della infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
- le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'Azienda;
- entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
- l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone.

2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 e 8, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell'ambito del presente articolo.

3. Al dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

4. La sanzione disciplinare dal minimo della censura scritta fino alla multa da € 200 a € 500 si applica, graduando l'entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di:

a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55/ quater, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001;
b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti della direzione aziendale, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
d) comportamento negligente nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche;
e) violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'azienda di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l'Azienda;
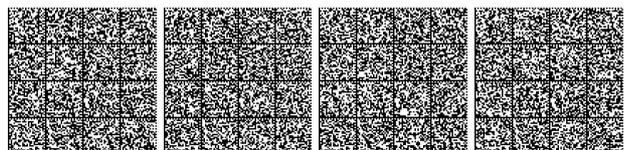
f) violazione dell'obbligo di astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d'uso, purché di modico valore;
g) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, nonché del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l'azienda o per gli utenti;
h) violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all'Azienda.

L'importo delle multe sarà introitato nel bilancio dell'Azienda ed è destinato alle attività formative.

5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 15 giorni, si applica nel caso previsto dall'art. 55 bis, comma 7 del d.lgs. 165/2001.

6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 3 mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall'art. 55 sexies, comma 3 e dall'art. 55 septies, comma 6 del d.lgs. 165/2001.

7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi, si applica nel caso previsto dall'art. 55 sexies, comma 1 del d.lgs. 165/2001.

8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

   a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 4, 5, 6, e 7 oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;

   b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell'Azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;

   c) manifestazioni offensive nei confronti dell'Azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti o di terzi, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970;

   d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale dipendente, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55 sexies, comma 3, del D.Lgs. 165/2001;

   e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all'Azienda, agli utenti o ai terzi;

f) occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'amministrazione o ad esso affidati;

g) mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale;

h) comportamenti omissivi o mancato rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell'assistenza al paziente, nell'arco delle ventiquattro ore, nell'ambito delle funzioni assegnate e nel rispetto della normativa contrattuale vigente;

i) comportamento negligente od omissivo nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche, da cui sia derivato un danno per l'Azienda o per i terzi;

j) inosservanza degli obblighi, a lui ascrivibili in merito alla certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia;

k) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all'Azienda o a terzi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7;

l) atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;

m) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.

9. Nei casi di sospensione di cui al presente articolo, l'Azienda, in relazione a documentate esigenze organizzative e funzionali dirette a garantire la continuità assistenziale, può differire, per un massimo di 30 giorni, rispetto alla conclusione del procedimento disciplinare, la data di esecuzione della sanzione.

10. In relazione alla specificità della funzione sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, anche con riferimento alla garanzia della continuità assistenziale, l'Azienda, con provvedimento motivato e previo consenso del dirigente, può trasformare la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in una sanzione pecuniaria corrispondente al numero dei giorni di sospensione dell'attività lavorativa, tenendo presente la retribuzione giornaliera di cui all'art. 26 del CCNL del 10 febbraio 2004. Tale clausola non si applica ai casi di sospensione previsti dagli artt. 55 bis, comma 7 del d.lgs. 165/2001, dall'art. 55 sexies, comma 3 e dall'art. 55 septies, comma 6 del d.lgs. 165/2001.

La relativa trattenuta sulla retribuzione è introitata dal bilancio dell'Azienda ed è destinata alle attività formative.

11. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:

1. con preavviso, per

a) le ipotesi considerate dall'art. 55 quater, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 165/2001 e 55, septies, comma 4;

b) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 e 8, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio o, comunque, quando le mancanze di cui ai commi precedenti si caratterizzino per una particolare gravità;

c) mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale, ove ne sia seguito grave conflitto di interessi o una forma di concorrenza sleale nei confronti dell'azienda;

2. senza preavviso, per:

a) le ipotesi considerate dall'art. 55 quater, comma 1, lett. a, d), e) ed f) del D.lgs. 165/2001 e dall'art. 55 quinques, comma 3;

b) gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 10 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 1 (Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare);

c) condanna, anche non passata in giudicato, per:
   a. i delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e nell'art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 267 del 2000;
   b. gravi delitti commessi in servizio;
   c. delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 97/2001;

d) recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;

e) recidiva plurima in atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;

f) per gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzo, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.

12. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 e dal comma 11 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui all'art. 6 (Obblighi del dirigente), nonché quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.

13. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, nonché al codice di comportamento e alle carte dei servizi, ove emanate, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda, secondo le previsioni dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo del D.lgs. 165/2001**.** Tale pubblicità equivale a tutti gli effetti all'affissione all'ingresso della sede di lavoro.

14. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 13, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua affissione o dalla pubblicazione nel sito web dell'amministrazione. Resta fermo che le sanzioni previste dal D.Lgs. 150/2009 si applicano dall'entrata in vigore del decreto stesso.

15. I commi 3 e 5 dell'art. 35 del CCNL 5 dicembre 1996 sono abrogati.
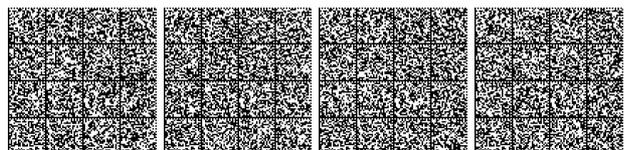
Art. 9

Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. L'Azienda, qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dirigente, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione al dirigente, può disporre la sospensione dal lavoro dello stesso dirigente, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento. Tale periodo potrà essere prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravità e complessità.

2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.

3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 10

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. Il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l'Azienda non proceda direttamente ai sensi dell'art. 8 (codice disciplinare) comma 11.

2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e con sospensione dell'incarico, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, secondo quanto previsto dall'art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, salvo che l'Azienda non proceda direttamente ai sensi dell'art. 11, comma 2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL.

3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D. Lgs .n. 267 del 2000 e fatta salva l'applicazione dell'art. 8 (codice disciplinare), comma 11, qualora l'Azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, nonché dell'art. 11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL.

4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga la condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 8 (codice disciplinare), comma 11, punto 2, qualora l'azienda non disponga la sospensione del
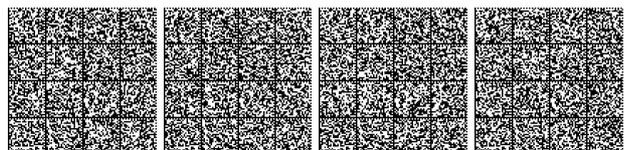
procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 55 ter del d.lgs. 165/2001 nonché dell'art. 11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL.

5. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, comma 1, ultimo periodo.

6. Ove l'Azienda intenda procedere all'applicazione della sanzione di cui all'art. 8 (codice disciplinare), comma 11, punto 2, la sospensione del dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio, eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione dell'art. 8 (codice disciplinare) comma 11, punto 2, l'Azienda ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell'amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso, fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell'applicabilità dell'art. 8 (codice disciplinare).

7. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico annuo, ove spettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbiano titolo.

8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso", quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 11, (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dirigente precedentemente sospeso viene conguagliato con quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
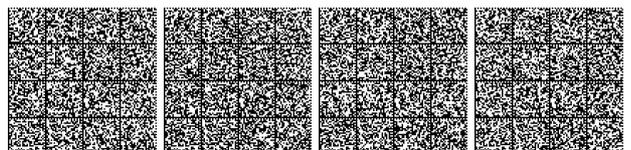
Art. 11

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell'art.55ter, del D.Lgs.n.165/2001.

2. L'Azienda, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dirigente e, quando all'esito dell'istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare attivato.

3. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell'art. 55ter del D.Lgs.n.165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, interviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che "l'imputato non l'ha commesso", l'autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell'art. 55ter, comma 4, del D.Lgs.n.165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell'art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell'art. 55ter, comma 4.

4. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell'art. 8 (codice disciplinare) comma 11, punto 2 e, successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che "l'imputato non l'ha commesso, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell'art. 55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l'Azienda, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sede, nonché all'affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l'assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.

5. Dalla data di riammissione di cui al comma 4, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente, nonché della retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli.

6. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.

7. E' abrogato l'art. 19 del CCNL del 3.11.2005, come modificato dall'art. 17 del CCNL del 17/10/2008.

Art. 12

La determinazione concordata della sanzione

1. L'autorità disciplinare competente ed il dirigente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.

2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.

3. L'autorità disciplinare competente o il dirigente può proporre all'altra parte l'attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dirigente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art.55-bis, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.55-bis del D.Lgs.n.165/2001. La proposta dell'autorità disciplinare o del dirigente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all'altra parte con le modalità dell'art.55-bis, comma 5, del D.Lgs.n.165/2001.

4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.

5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell'art.55-bis, comma 5, del D.Lgs.n.165/2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.55-bis del D.Lgs.n.165/2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.

6. Ove la proposta sia accettata, l'autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il dirigente, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.

7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall'autorità disciplinare e dal dirigente e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall'autorità disciplinare competente.

8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.55-bis del D.Lgs.n.165/2001.

9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.

Art. 13

Norme finali relative alla responsabilità disciplinare

Al fine di monitorare e verificare l'applicazione delle norme contrattuali definite dal presente CCNL, le Aziende sono tenute ad inviare, con cadenza annuale, a ciascuna Regione un rapporto informativo sui procedimenti disciplinari effettuati anche con riferimento ai risultati degli stessi sia in termini di sanzioni erogate che di archiviazioni effettuate.

Art. 14

La reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato

1. L'Azienda, a domanda, reintegra in servizio il dirigente illegittimamente o ingiustificatamente licenziato dalla data della sentenza che ne ha dichiarato l'illegittimità o la ingiustificatezza, anche in soprannumero nella medesima Azienda, con il conferimento allo stesso di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento. I dirigenti con incarico di struttura sono reintegrati in servizio con il medesimo incarico, ove disponibile, oppure con incarico, anche di natura professionale, di valore economico corrispondente a quello precedentemente ricoperto. Ai dirigenti spetta, inoltre, il trattamento economico che sarebbe stato corrisposto nel periodo di licenziamento, anche con riferimento alla retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento.

2. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 15

Indennità sostitutiva della reintegrazione

1. L'Azienda o il dirigente possono proporre all'altra parte, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, di cui all'art. 14 (Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato), il pagamento a favore del dirigente di un'indennità supplementare determinata, in relazione alla

valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.

2. L'indennità supplementare di cui al comma 1 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure già previste per analoghe finalità nel CCNL del 10 febbraio 2004:

7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;

6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;

5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;

4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;

3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;

2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.

3. Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione minima unificata già in godimento del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione della variabile aziendale e di quella di risultato e delle atre indennità connesse all'incarico precedentemente ricoperto.

4. Il dirigente che accetti l'indennità supplementare in luogo della reintegrazione non può successivamente adire l'autorità giudiziaria per ottenere la reintegrazione. In caso di pagamento dell'indennità supplementare, l'Azienda non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal dirigente cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Il dirigente che abbia accettato l'indennità supplementare in luogo della reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla sentenza definitiva che ha dichiarato l'illegittimità o la ingiustificatezza del licenziamento, può avvalersi della disciplina di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra Azienda, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità pari al solo periodo non lavorato.

6. La presente disciplina trova applicazione dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL.
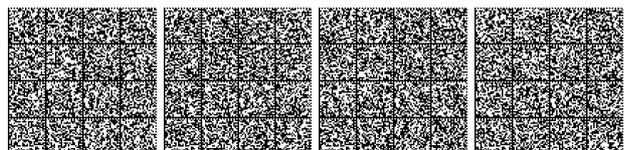
CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 16

Disposizioni particolari e conferme

1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 20, comma 13 del CCNL 5.12.1996, I capoverso, e fermo rimanendo quanto previsto in materia di fruizione delle ferie, si conferma che la monetizzazione delle stesse è consentita solo all'atto della cessazione dal servizio e, qualora le ferie spettanti a tale data, non siano state fruite per esigenze di servizio, queste ultime devono essere riconosciute in modo formale e tempestivo e comunque entro il termine di cui al comma 11 del medesimo art. 20, secondo le procedure definite dall'Azienda medesima.

2. L'art. 29, comma 4 del CCNL integrativo del 10.2.2004 viene così sostituito dalla data di entrata in vigore del presente CCNL: "Ai dirigenti di cui al comma 1 spetta un periodo di riposo biologico pari a 15 giorni consecutivi di calendario da fruirsi entro l'anno solare di riferimento in un'unica soluzione".

3. Si ribadisce, altresì, che sono qualificate come lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 28 del CCNL integrativo 10.2.2004, solo le prestazioni di carattere eccezionale, rispondenti ad effettive esigenze di servizio, espressamente e tempestivamente autorizzate con le procedure e le modalità stabilite in ciascuna Azienda e limitatamente ai dirigenti ed alle situazioni indicate nel comma 2 del medesimo art. 28, ai soli fini di garantire la continuità assistenziale.

4. L'art. 11, comma 1 del CCNL integrativo del 10.2.2004, al termine del primo capoverso, è integrato con l'inserimento dei seguenti periodi: "In particolare, nell'ambito dell'assistenza umanitaria, emergenza e cooperazione con i paesi in via di sviluppo, le Aziende ed enti possono altresì concedere un'aspettativa senza assegni per un massimo di dodici mesi nel biennio, da fruire anche in maniera frazionata, al fine di una collaborazione professionale all'estero, per la realizzazione di progetti di iniziativa regionale o svolti con un'organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi della L. 49/1987 e s.m.i.. Nel caso in cui detti progetti siano finalizzati ad operare in situazioni di emergenza, la concessione o il diniego dell'aspettativa dovrà essere comunicata dall'Azienda entro 15 giorni dalla richiesta". Sono fatte salve eventuali normative regionali in materia.

5. L'art. 10, comma 1 del CCNL del 17 ottobre 2008 viene integrato dopo le parole "a tempo determinato senza soluzione di continuità" dalla seguente frase, "nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei Paesi dell'Unione Europea".

6. Il comma 3 dell'art. 17 del CCNL 3 novembre 2005 è così modificato: la parola "esclusivamente" è eliminata.
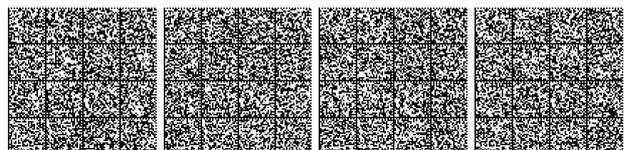
Art. 17

Sistemi per la gestione del rischio e copertura assicurativa

1. Le parti prendono atto che la promozione della cultura della sicurezza e della prevenzione degli errori nell'ambito della gestione del rischio e delle logiche del governo clinico rappresenta una condizione imprescindibile per migliorare la qualità dell'assistenza e per l'erogazione di prestazioni più coerenti con le aspettative dei cittadini.
2. Le Aziende sono tenute a dotarsi di sistemi e strutture per la gestione del rischio, costituite da professionalità specifiche ed adeguate secondo gli atti di indirizzo regionali in materia, e, nell'ottica di fornire trasparenza e completezza al processo di accertamento dei fatti, coinvolgono il professionista interessato nel sinistro in esame.
3. Al fine di individuare modalità di gestione e di ricomposizione dei conflitti, le Aziende ricercano mediazioni stragiudiziali e potenziano la trattazione del contenzioso, mediante lo sviluppo di specifiche competenze legali e medico-legali, nonché l'istituzione, senza oneri aggiuntivi, di appositi Comitati per la valutazione dei rischi.
4. I dirigenti devono avere un ruolo attivo sia nella corretta ed informata gestione del rischio che nelle attività connesse alla prevenzione dello stesso. A tal fine sono tenuti a partecipare annualmente alle iniziative di formazione aziendale, di cui all'art. 14, comma 4 del CCNL del 3 novembre 2005, garantendo un numero di ore annuali non inferiori a 20, secondo le linee di indirizzo regionali.
5. Le Aziende assicurano una uniforme applicazione della disciplina contrattuale vigente in materia di copertura assicurativa della responsabilità civile, anche in coerenza con le risultanze della Commissione paritetica per la copertura assicurativa di cui all'art. 18 del CCNL del 17 ottobre 2008.
6. Per le finalità di cui al comma 5, le polizze assicurative contengono i seguenti elementi:
   a. l'oggetto della copertura assicurativa,
   b. la validità temporale della medesima,
   c. la definizione di massimali adeguati
   d. la definizione di clausole per il recesso dal contratto
   e. l'individuazione di obblighi reciproci tra compagnia e contraente /assicurato in merito alla gestione dei sinistri.
7. Resta fermo che le risorse disponibili sono quelle già destinate dalle Aziende alla copertura assicurativa.
8. Ai fini di cui al comma precedente, le Regioni forniscono le necessarie linee di indirizzo sulle materie di cui al presente articolo e ne verificano l'effettiva e conforme attuazione da parte delle Aziende.
9. Nell'ambito del sistema delle relazioni sindacali, le Aziende forniscono periodicamente una adeguata, tempestiva e completa informazione alle OO.SS. circa le eventuali iniziative in materia di garanzie assicurative, nonché di prevenzione e gestione del rischio, anche per quanto riguarda il monitoraggio degli eventi potenzialmente produttivi di danno.
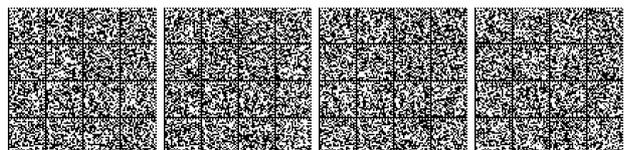
Art. 18

Mensa

1. L'art. 24 , comma 1 del CCNL integrativo del 10.2.2004, è così modificato:
"1. Le Aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle Aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei dirigenti.

2. L'art. 24, comma 4 del CCNL integrativo del 10.2.2004, è così modificato:
"4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle Aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dirigente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dirigente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile."

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Norme finali

1. Gli effetti giuridici delle disposizioni di cui al presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salva diversa prescrizione del contratto medesimo.
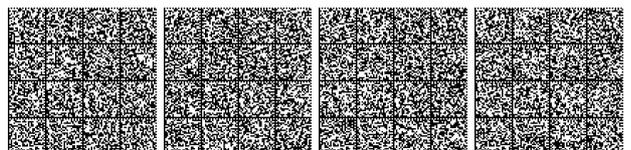
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.1

Per consentire alle aziende sanitarie ed ospedaliere di dare omogenea attuazione all'art. 4 (Disposizioni in materia di funzioni dirigenziali), le parti, ad integrazione di quanto già previsto nell'art. 27, comma 7 del CCNL 8.6.2000, ritengono di precisare che la struttura semplice si configura come un'articolazione interna di una struttura complessa aziendale, mentre la struttura semplice dipartimentale afferisce al dipartimento e non è incardinata all'interno di una struttura complessa.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.2

Le parti si danno atto dell'opportunità di avviare, nell'ambito della contrattazione nazionale, un processo di allineamento graduale delle retribuzioni di posizione minime unificate contrattuali dei dirigenti con incarico di cui alle lett. b) e c) dell'art. 27 del CCNL dell'8 giugno 2000, al fine di pervenire ad una più efficace realizzazione dei principi individuati dall'art. 6 del CCNL del 17 ottobre 2008, con particolare riguardo alla pari dignità ed importanza di tutte le tipologie di incarico.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.3

Le parti concordano sull'opportunità che, nella valutazione degli addebiti relativi alla violazione di obblighi specifici della funzione sanitaria e professionale, di cui all'art. 6, lett. i) j), k), l), m) del presente CCNL, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari si avvalga dell'apporto di professionalità specifiche, individuate dall'Azienda, con incarico pari o superiore a quello ricoperto dal dirigente interessato.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

Con riferimento al comma 6 dell'art. 8 (Codice disciplinare), le parti confermano che il termine dei due anni agli effetti della recidiva decorre dal momento dell'applicazione della sanzione, da intendersi come formale irrogazione della stessa e relativa comunicazione al dirigente.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5

In riferimento all'art. 14, le parti si danno reciprocamente atto, che in conformità ai principi generali in materia, nel caso di reintegra in soprannumero del dirigente illegittimamente o ingiustificatamente licenziato, la posizione soprannumeraria dovrà essere riassorbita a seguito delle eventuali cessazioni dal servizio che si dovessero verificare nel tempo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6

Con riferimento all'art. 17, comma 2, le parti si danno reciprocamente atto che l'istituzione, da parte delle Aziende, di sistemi e strutture per la gestione del rischio, costituite da professionalità specifiche ed adeguate, secondo gli indirizzi regionali in materia, debba avvenire senza oneri aggiuntivi per le Aziende stesse.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7

Con riferimento all'art. 16, comma 6, le parti convengono sull'esigenza che, nelle strutture ad organico integrato medici-dirigenti sanitari, debbano essere considerate , al fine della copertura dei turni di pronta disponibilità, tutte le professionalità dirigenziali presenti nella struttura stessa, senza alcuna discriminazione tra le differenti tipologie professionali.

10A08277
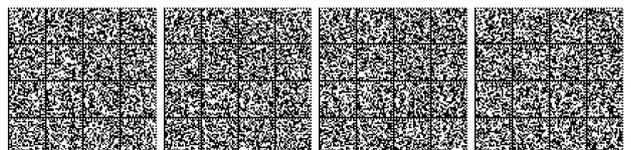
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico e amministrativa del Servizio sanitario nazionale - II biennio economico 2008-2009.

In data 6 maggio 2010 alle ore 17.00, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dell'area dirigenziale III, nelle persone di:

Per l'A.Ra.N.:

nella persona del Commissario Straordinario:

cons. Antonio Naddeo *firmato*

e le seguenti:

Organizzazioni sindacali	**Confederazioni sindacali**
CGIL FP *non firmato*	**CGIL** *non firmato*
CISL FPS *firmato*	**CISL** *firmato*
UIL FPL *non firmato*	**UIL** *non firmato*
SNABI SDS *firmato*	**COSMED** *firmato*
SINAFO *firmato*	**CONFEDIR** *firmato*
FEDIR SANITA' (ammessa con riserva) *firmato*	
AUPI *firmato*	

Al termine della riunione le parti sopraccitate hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico e amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale II biennio economico 2008 - 2009, nel testo che segue.
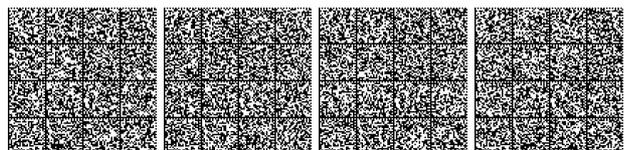
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

TITOLO I

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Campo di applicazione, durata e decorrenze

1. Il presente contratto collettivo nazionale riguarda il biennio economico 2008-2009 e si applica a tutti i dirigenti del ruolo Sanitario, Professionale, Tecnico e Amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall'art. 10 del CCNQ dell'11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, terzo alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1 febbraio 2008.

TITOLO II

CAPO I

Trattamento economico dei dirigenti

Art. 2

Incrementi stipendio tabellare dei dirigenti dei quattro ruoli nel biennio 2008-2009

1. A decorrere dal 1 gennaio 2008, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti dei quattro ruoli, compresi biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico dall'art. 19 del CCNL del 17 ottobre 2008, è incrementato di € 19,03 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in € 42.215,39

2. A decorrere dal 1 gennaio 2009 l'incremento di cui al comma 1 è rideterminato in € 103.30 lordi mensili. Per effetto di tale incremento lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato alla stessa data in € 43.310,90.

3.Gli incrementi di cui al presente articolo comprendono ed assorbono gli importi corrisposti, ai sensi delle disposizioni vigenti, a titolo d'indennità di vacanza contrattuale.

4. Si conferma quanto previsto dal comma 3 dell'art. 19 del CCNL 17.10.2008.

CAPO II

Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti

Art. 3
Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi, farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo.

1. Dal 1 gennaio 2009, la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi, farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art. 20, comma 1 del CCNL del 17 ottobre 2008, è così rideterminata:

	Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2007	**Incremento annuo**	**Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 gennaio 2009**
Dirigente incarico struttura complessa	12.389,20	426,37	12.815,57
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990	7.366,10	253,50	7.619,60
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000	4.691,51	161,46	4.852,97
Dirigente equiparato	4.143,59	142,60	4.286,19
Dirigente < 5 anni	270,37	9,30	279,67

2. L'incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.

3. Il fondo dell'art. 25 del CCNL del 17 ottobre 2008, alla data indicata nel comma 1, è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all'incremento spettante a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicato per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.

4. E' confermato il comma 4 dell'art. 20 del CCNL del 17 ottobre 2008

Art. 4
La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo

1. Si conferma l'art. 21 del CCNL del 17 ottobre 2008.

Art. 5
Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti del ruolo professionale e tecnico.

1. Dal 1 gennaio 2009, la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti di cui all'art. 22, comma 1 del CCNL del 17 ottobre 2008, è così rideterminata:

	Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2007	Incremento annuo	Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 gennaio 2009
Dirigente incarico struttura complessa	14.372,94	942,88	15.315,82
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990	6.659,44	436,86	7.096,30
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000	3.793,24	248,84	4.042,08
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 Art. 45 c.2 DPR 384/90	3.793,24	248,84	4.042,08
Dirigente equiparato	3.323,68	218,04	3.541,72
Dirigente < 5 anni	566,79	37,18	603,97

2. L'incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.

3. Il fondo dell'art. 25 del CCNL del 17 ottobre 2008, alla data indicata nel comma 1, è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all'incremento spettante a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicato per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.

4. E' confermato il comma 4 dell'art. 20 del CCNL del 17 ottobre 2008

Art. 6
Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo.

1. Dal 1 gennaio 2009, la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti di cui all'art. 23, comma 1 del CCNL del 17 ottobre 2008, è così rideterminata:

	Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2007	**Incremento annuo**	**Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 gennaio 2009**
Dirigente incarico struttura complessa	13.951,20	864,95	14.816,15
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990	6.788,89	420,90	7.209,79
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000	3.989,52	247,35	4.236,87
Dirigente equiparato	3.608,16	223,70	3.831,86
Dirigente < 5 anni	633,31	39,26	672,57

2. L'incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.

3. Il fondo dell'art. 25 del CCNL del 17 ottobre 2008, alla data indicata nel comma 1, è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all'incremento spettante a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicato per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.

CAPO III

Art.7

Effetti dei benefici economici

1. Le misure degli stipendi tabellari stabiliti nel presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità alimentare di cui all'art. 10 del CCNL integrativo del 6 maggio 2010, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti minima unificata e variabile in godimento, nonché alle voci retributive di seguito riportate:

- del CCNL 8 giugno 2000: assegni personali previsti dall'art. 39, comma 1, data la loro natura stipendiale; indennità dell'art. 41;

- dagli artt. 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, art. 11 comma 3, come interpretato dall'art. 37, comma 1 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio, nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale.

CAPO IV
Fondi aziendali

Art. 8

Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa

1. I fondi previsti dall'art. 25 del CCNL del 17 ottobre 2008 per il finanziamento della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale, nonché dell'indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato secondo le disposizioni del CCNL del 17.10.2008.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato delle risorse individuate negli artt. 3, 5 e 6 a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli.

3. E' confermato il comma 3 dell'art. 25 del CCNL del 17 ottobre 2008.

Art. 9

Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

1. Il fondo previsto dall'art. 26 del CCNL del 17 ottobre 2008, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato nel suo ammontare consolidato secondo le disposizioni del CCNL del 17.10.2008, sia per le modalità del suo utilizzo, che per le relative flessibilità.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15% è fissata in € 26,61. In caso di lavoro notturno o festivo la tariffa maggiorata del 30% è pari a € 30,08 ed in caso di lavoro notturno festivo maggiorata del 50% è pari a € 34,70

Art. 10

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

1. L' art. 27 del CCNL del 17 ottobre 2008, relativo al fondo per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti dei quattro ruoli è confermato nel suo ammontare consolidato secondo le disposizioni del CCNL del 17.10.2008. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui all'art. 27, comma 1 ultimo periodo del CCNL del 17.10.2008, le quali comunque costituisco ulteriori modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2008 ai sensi del comma 3.

2 Il fondo è incrementato, a decorrere dal 1 gennaio 2009, di € 120,90 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2007.

3. Si conferma quanto previsto dal comma 3 dell'art. 27 del CCNL del 17 ottobre 2008.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPO I

Art. 11

Incremento dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario

1. Gli importi dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario di cui all'art. 5 del CCNL del 8 giugno 2000, sono rideterminati dal 1 gennaio 2009 nelle misure annue lorde di seguito indicate:

Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa	€ 17.052,27
Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN superiore a quindici anni	€ 12.181,87
Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni	€ 5.234,43
Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni	€ 1.545,66

2. L'indennità di esclusività, fissa e ricorrente, è corrisposta per tredici mensilità.

3. E' disapplicato l'art. 5, comma 2, secondo capoverso del CCNL 8/6/2000, secondo biennio economico.

CAPO II

Art. 12

Progetti e programmi per il miglioramento dei servizi all'utenza

1. Al fine di dare maggiore impulso ai processi di innovazione, le Aziende promuovono specifici progetti, programmi o piani di lavoro per il miglioramento dei servizi rivolti all'utenza, con particolare riferimento alla piena adeguatezza dei sistemi organizzativi, nonché al conseguimento di una maggiore corrispondenza tra le prestazioni rese e le esigenze del cittadino.

2. I progetti e programmi di cui al comma 1, devono corrispondere ad esigenze effettive dell'Azienda ed apportare un concreto e misurabile contributo aggiuntivo alla attività fissata nei livelli essenziali di assistenza, soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione delle liste di attesa e la piena e qualificata erogazione dei servizi, ivi compreso l'ampliamento degli orari delle strutture ed il miglioramento del servizio di guardia, anche con riferimento alle attività di gestione dell'emergenza e del pronto soccorso.

3. Nell'ambito dei vincoli di finanza pubblica fissati per i rispettivi sistemi sanitari regionali e fatto salvo comunque il rispetto dei Patti per la salute e dei relativi obiettivi e vincoli economici e finanziari, le Regioni, in presenza di ulteriori economie effettuate nell'ambito di processi strutturali di razionalizzazione e riorganizzazione del settore sanitario che consentano complessivi risparmi di spesa, ivi compresi quelli riferiti ai costi per il personale, individuano con specifica direttiva, a valere dall'anno 2009, ulteriori risorse nel limite massimo dello 0,8%, calcolate sul monte salari 2007, per il finanziamento dei progetti innovativi di cui ai commi precedenti. Dette risorse non sono oggetto di consolidamento in alcuno dei fondi previsti dal presente CCNL e non possono finanziare voci del trattamento fondamentale della retribuzione, né la retribuzione di posizione.

4. Le suddette risorse sono erogate a consuntivo, previa verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti, da attuarsi mediante appositi indicatori e parametri previsti nell'ambito della direttiva regionale di cui al comma 3, sulla base dei criteri individuati nell'Allegato 1 al presente CCNL. Tale risorse vengono destinate ai dirigenti direttamente coinvolti nell'ambito di tali progetti, secondo appositi meccanismi premiali correlati ai risultati conseguiti.
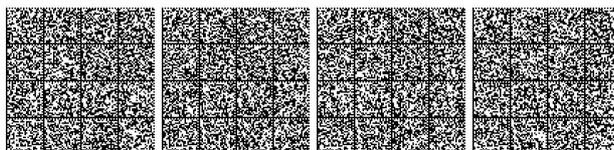
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1

Le parti prendono atto che la massa salariale di cui all'art. 12, comma 3 del presente CCNL è riferita al 31 dicembre 2007 e non ricomprende l'indennità di esclusività.

ALLEGATO *1*

Criteri generali per la definizione di sistemi di verifica del raggiungimento degli obiettivi dei progetti e programmi di miglioramento di cui all'art.12 del presente CCNL.

1. Modalità attuative

Le Regioni forniscono, nell'ambito della direttiva di cui al comma 3 dell'art. 12 del presente CCNL, le linee guida circa le modalità di attuazione dei progetti e programmi di cui al comma medesimo, individuando possibili macro-obiettivi coerenti con il piano sanitario regionale e prevedendo, in via generale, indicatori e parametri idonei ad accertare l'effettivo miglioramento delle prestazioni e dei servizi erogati ed il raggiungimento dei risultati quali - quantitativi prefissati.

Nell'ambito dei suddetti macro-obiettivi, i progetti aziendali individuano prioritariamente:

- gli obiettivi da conseguire;
- i processi nei quali si articola l'azione;
- le risorse umane, tecniche e strumentali necessarie, individuando, altresì, le competenze e le professionalità coinvolte;
- gli indicatori ed i parametri adeguati ai citati obiettivi ai fini della verifica dei relativi risultati raggiunti.

2. Indicatori - parametri

Per quanto riguarda le risorse assegnate e le procedure utilizzate, la misurazione del miglioramento qualitativo conseguito avviene sulla base di tali criteri, individuati a titolo esemplificativo:

- **Professionalità:** intesa come livello delle conoscenze scientifiche e delle abilità professionali posseduto;
- **Efficacia:** con riferimento alla procedure utilizzate nell'erogazione dei servizi e semplificazione delle stesse, anche ai fini alle riduzione dei tempi medi di erogazione;
- **Capacità innovativa:** attitudine dimostrata nell'attuare innovazioni organizzative, tecnologiche e di servizio e di partecipare attivamente ai processi di cambiamento organizzativo;
- **Orientamento all'utenza:** anche con riferimento al grado di soddisfazione espresso dai soggetti interessati;
- **Appropriatezza tecnica:** della strumentazione utilizzata e delle tecnologie disponibili;
- **Benchmarking:** il confronto della qualità e quantità dei servizi con l'analoga offerta di altre aziende con performance elevate.

Per quanto riguarda le prestazioni ed i servizi erogati nell'ambito dei progetti, i risultati conseguiti, da esplicitarsi, ove possibile, anche con dati quantitativi, vengono accertati sulla base delle seguenti tipologie di indicatori e requisiti:

- **Accessibilità ai servizi e alle prestazioni sanitarie**: con riguardo anche all'ampliamento degli orari di apertura delle strutture ovvero al miglioramento dei livelli di accoglienza e di ascolto, anche in relazione alla capacità di garantire la massima trasparenza ed informazione;

- **Ampiezza ed incisività dell'intervento:** adeguatezza dell'attività assistenziale e sociosanitaria, rispetto alle esigenze e ai bisogni dell'utenza;
- **Integrazione:** con riferimento ai servizi socio-sanitari ovvero tra ospedale e territorio o tra le diverse strutture pubbliche che operano in un determinato ambito territoriale;
- **Continuità assistenziale:** capacità di articolare e collegare nel tempo gli interventi dei diversi operatori e delle differenti strutture sanitarie coinvolte;
- **Sicurezza:** capacità di fornire il massimo livello di assistenza e cura con il minimo rischio per il paziente e per gli operatori;
- **Immediatezza:** rapidità nell'erogare le prestazioni richieste dall'utenza anche con particolare riferimento alla riduzione/azzeramento dei tempi di attesa, per i quali i risultati conseguiti sono individuati in termini percentuali.
- **Gestione dell'emergenza:** riduzione dei tempi di attesa dei codici bianchi e verdi ed integrazione tra DEA e 118.

10A08276
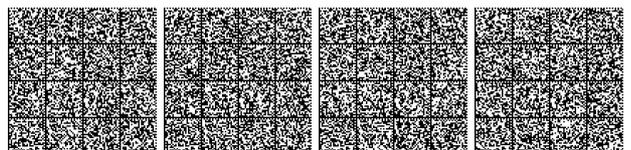
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro per la sequenza contrattuale dell'articolo 29 del C.C.N.L. del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del servizio sanitario nazionale – sottoscritto il 17 ottobre 2008, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. (Contratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 131 dell'8 giugno 2010).

Il titolo del contratto collettivo citato in epigrafe, riportato sia nel sommario sia alla pag. 59 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale* è sostituito dal seguente: «Contratto collettivo nazionale di lavoro per la sequenza contrattuale dell'articolo 28 del C.C.N.L. del personale della dirigenza medico-veterinaria del Servizio sanitario nazionale sottoscritto il 17 ottobre 2008».

10A08274

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-161) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.